SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 2 settembre 1997, n. 320.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al primo comma sono anteposte le parole: «Salvo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo,»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«A decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade.

Le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i piani pluriennali di viabilità e i piani triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale secondo gli indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici, individuando gli interventi da realizzare, le priorità, i tempi ed i costi di realizzazione. I piani suddetti son approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

I beni immobili espropriati dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure di cui alle rispettive normative provinciali, per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle strade statali sono intavolati a favore del demanio dello Stato - ramo strade. Sono intavolati alla provincia autonoma territorialmente competente, su istanza del rispettivo presidente, i relitti stradali già facenti parte del demanio dello Stato - ramo strade, derivanti dagli interventi predetti.

Le somme spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al secondo comma del presente articolo sono così determinate per il periodo 1° luglio 1998 - 31 dicembre 1999:

a) per tutte le spese di funzionamento e di manutenzione della rete stradale, escluse quelle di cui alla lettera *b)*, la somma pari alla media aritmetica dell'analoga spesa sostenuta dall'ANAS negli anni 1995 e 1996 nelle stesse province;

b) per le spese di investimento, la somma pari alle risorse già previste, per ciascuna delle due province, nel programma triennale per la viabilità 1997-1999, per quanto già non erogato dall'ANAS alla data del 30 giugno 1998. Entro il 30 giugno 1998, le province presentano programmi modificativi e/o integrativi, da approvare con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo, da realizzare a proprio carico, che prevedano investimenti aggiuntivi per l'ammodernamento e l'incremento della rete stradale oggetto della delega. In sede di definizione del programma triennale 2000-2002 si tiene conto dello stato di attuazione dei predetti programmi.

Relativamente al triennio 2000-2002, le somme da erogarsi alle due province, per i medesimi fini di cui al comma precedente, sono determinate, nell'ammontare pari alla percentuale derivante dal rapporto tra estensione della rete stradale rispettivamente localizzata nel territorio delle due province ed estensione dell'intera rete stradale statale, risultante al 31 dicembre 1996 applicata ai corrispondenti stanziamenti, previsti nel bilancio dello Stato per la viabilità, esclusi quelli per gli oneri di ammortamento dei mutui contratti antecedentemente alla data del 1° luglio 1998.

Per gli anni successivi al 2002, il criterio di calcolo di cui al comma precedente è applicato all'estensione della rete stradale statale risultante al 31 dicembre 2002.

I dati necessari per la quantificazione delle somme spettanti alle province autonome ai sensi del presente articolo sono accertati in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dalle province medesime e dal Ministero dei lavori pubblici.

Il prelievo di dette somme è effettuato dai trasferimenti statali di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, se capienti, stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Dette somme sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Con decreto del Ministro del tesoro sono apportate le relative variazioni compensative di bilancio.

Il pagamento delle somme spettanti alle province autonome ai sensi del presente articolo è effettuato con periodicità trimestrale.».

Art. 2.

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il compartimento ANAS di Trento con sede in Bolzano è soppresso con effetto dalla data di cui all'articolo 19, secondo comma.

Il personale in servizio alla data di cui al precedente comma presso il compartimento ANAS di Trento, nel limite massimo del venti per cento, ha il diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'ANAS ed il conseguente trasferimento ad altri compartimenti dell'ANAS medesimo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di dipendente a tempo indeterminato o determinato. Il personale che non esercita tale diritto è trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento, secondo le modalità stabilite dalla rispettiva normativa provinciale, tenuto conto della ubicazione della rispettiva sede di servizio alla data di pubblicazione della normativa medesima. Il personale addetto a servizi competenti per il territorio regionale ha comunque diritto di optare per il trasferimento presso l'amministrazione di una delle due province entro il termine di opzione di cui sopra.

Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di cui al comma precedente è messo a disposizione della provincia nel cui territorio è prevalentemente utilizzato, previa intesa tra le province in ordine alla prevalenza di utilizzo, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento. Il relativo onere è a carico del bilancio della rispettiva provincia cui è messo a disposizione.».

Art. 3.

1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili esistenti nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, utilizzati alla data del 30 giugno 1998 dal compartimento ANAS di Trento, sono trasferiti direttamente in proprietà alla provincia autonoma territorialmente competente.

I beni di cui al comma precedente nonché le strade statali di cui all'articolo 19 e le relative pertinenze sono consegnati, secondo le procedure di cui agli articoli 7, 8, secondo e terzo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, alle province autonome territorialmente competenti, previa intesa con le medesime in ordine al riparto dei beni, ivi compresi gli immobili siti nel territorio di una provincia, ma destinati al servizio della rete stradale insistente sui territori di entrambe le province. Gli elenchi descrittivi di cui all'articolo 8, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1973 sono completati entro il 31 marzo 1998.

Secondo le modalità di cui al comma precedente è altresì consegnata alle province autonome rispettivamente competenti la documentazione amministrativa, concernente gli affari non ancora esauriti.

Salvo quanto disposto ai successivi commi ed esclusi gli oneri di ammortamento dei mutui contratti antecedentemente alla data del 1° luglio 1998, le province autonome di Trento e di Bolzano succedono allo Stato e all'ANAS nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla data del 1° luglio 1998, inerenti le funzioni delegate.

Per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente al 1° luglio 1998 da accertare d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime province subentrano, senza vincolo di solidarietà, nei rapporti giuridici, con effetto dalla medesima data. Rimangono a carico esclusivo dell'ANAS gli obblighi e i debiti maturati in relazione ai lavori eseguiti fino alla data del 1° luglio 1998 in attuazione dei suddetti appalti.

Fatto salvo quanto previsto per le spese di investimento ricomprese nel programma triennale per la viabilità 1997-1999, l'ANAS provvede, altresì, al rimborso alle province delle somme corrispondenti ai lavori da eseguirsi a decorrere dal 1° luglio 1998, nei limiti dei fondi comunque impegnati e non erogati in attuazione dei medesimi appalti affidati dall'ANAS prima di detta data e non ricompresi nel programma triennale 1997-1999. Ai fini di cui al presente comma, le province e l'ANAS, entro il 30 giugno 1998, definiscono d'intesa, per ciascun appalto, lo stato di esecuzione dei lavori, le obbligazioni in capo all'ANAS e le modalità di rimborso dei relativi oneri. Della ricognizione viene redatto verbale le cui risultanze costituiscono il limite di responsabilità dell'ANAS.

Agli adempimenti attuativi del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

VISCO, *Ministro delle finanze*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1972, n. 301.

— Il D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 1974, n. 223.

— Il comma secondo dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente: «2. In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano».

Note all'art. 1:

— L'art. 19 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, era il seguente:

«Art. 19. — Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) alle strade statali;

b) alle autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia, salva la necessità dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima; restano peraltro di esclusiva competenza dello Stato anche per tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario;

c) alle costruzioni di linee ferroviarie statali;

d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere turistico;

e) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;

f) alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico ed ai relativi impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica;

g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamità pubbliche relative alle materie di cui alle lettere precedenti;

h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;

i) alle modalità di erogazione di mutui da concedere da parte di enti ad istituti pubblici non aventi carattere regionale e della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di opere pubbliche di interesse provinciale».

— L'art. 2 del D.Lgs. 22 febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell'Ente nazionale per le strade), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1994, n. 49, è il seguente:

«Art. 2 *(Compiti dell'Ente)*. — 1. L'Ente provvede a:

a) gestire le strade e le autostrade di proprietà dello Stato nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione;

d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;

e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;

f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario;

g) effettuare e partecipare, a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;

h) costituire e partecipare a società per lo svolgimento all'estero di attività infrastrutturali, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici;

i) effettuare, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri;

l) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. L'approvazione, da parte dei competenti organi dell'Ente, dei progetti relativi ai lavori di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, al fine dell'applicazione delle leggi in materia di espriazione per pubblica utilità.

3. L'Ente esercita ogni competenza già attribuita nelle materie di cui al comma 1 ad uffici ed amministrazioni dello Stato.

4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato».

— L'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1978, n. 233) è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a) - c) (omissis);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria».

Nota all'art. 2:

— L'art. 27 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, era il seguente:

«Art. 27. — Sono trasferiti alla provincia di Trento gli uffici del provveditorato alle opere pubbliche e del genio civile di Trento, con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale; con la stessa esclusione è trasferito alla provincia di Bolzano l'ufficio del genio civile di Bolzano. Nei casi di sezioni o servizi che esplétino contemporaneamente funzioni rimaste di competenza statale e funzioni attribuite alle province, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sarà effettuata di intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la provincia interessata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova in servizio presso gli uffici dell'amministrazione dei lavori pubblici operanti nel Trentino-Alto Adige ha diritto di chiedere il trasferimento alle province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici.

Al personale trasferito ai sensi del comma precedente è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Fino alla scadenza del termine stabilito ai sensi del secondo comma del presente articolo, il personale, che attualmente svolga attività ricadenti in tutto o in parte nella competenza delle province, rimane addetto alle medesime mansioni. Le spese per gli stipendi e le altre competenze sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province.

Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli ingegneri capi del genio civile continuano a svolgere, quali organi delle province, le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni di competenza delle province stesse.

Gli ingegneri capi preposti agli uffici del genio civile, ancorché trasferiti alla rispettiva provincia ai sensi del precedente secondo comma o i dirigenti dei corrispondenti uffici provinciali, esercitano, a richiesta dell'Amministrazione dei lavori pubblici, quali organi dello Stato, le attribuzioni residuate alla competenza dello Stato medesimo».

Note all'art. 3:

— L'art. 29 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, era il seguente:

«Art. 29. — Il trasferimento alle province degli uffici statali di cui al precedente art. 27, comporta la successione della provincia allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento. Al fine di assicurare la più conveniente sistemazione dei servizi statali e provinciali, potranno essere trasferiti alle province immobili anche solo parzialmente destinati a servizi attribuiti alla competenza provinciale, salva la possibilità di mantenere in proprietà del Stato altri immobili di pari valore sedi di uffici parzialmente trasferiti alle province, sempre che non vi ostino particolari esigenze di servizio.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, salva la decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto del termine previsto al secondo comma del predetto articolo.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero dei lavori pubblici e dalla provincia».

— L'art. 3, comma 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), così recitano:

«115. I beni già in capo alla Azienda nazionale autonoma delle strade, strumentali alle attività dell'Ente nazionale per le strade, sono trasferiti in proprietà all'Ente medesimo, con le seguenti modalità, anche agli effetti dell'articolo 2657 del codice civile:

a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'Ente;

b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione generale dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio;

c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti uffici e conservatorie delle schede di identificazione di cui al comma 116.

116. Gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e predisposte dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2 marzo 1994, fatte salve le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.

117. Le schede compilate ai sensi del comma 116 contengono l'attestazione, da parte dei dirigenti compartimentali dell'ente competenti per territorio, che alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella disponibilità dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

118. L'Ente nazionale per le strade trasmette con adeguata gradualità temporale copia delle schede e note di trascrizione relative ai beni immobili al Ministero delle finanze. Il direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, entro sessanta giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata la condizione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto il trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura.

119. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse».

— L'art. 7 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione) è il seguente:

«Art. 7. — Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione ovvero ultimate ma non ancora collaudate, restando peraltro a carico dello Stato o della regione la definizione delle eventuali controversie pendenti, comunque insorte in ordine ai beni trasferiti.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alle province dalla data di consegna».

— Il secondo ed il terzo comma dell'art. 8 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, sono i seguenti:

«Le intendenze di finanza di Trento e di Bolzano, ciascuna per il territorio di sua competenza con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvederanno alla consegna alle province dei predetti beni. I verbali di consegna costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni medesimi. L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura dei presidenti delle giunte provinciali.

Le disposizioni del precedente art. 7 si applicano anche ai beni di cui al presente articolo».

— L'art. 11 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, è il seguente:

«Art. 11. — I beni da trasferire alle province che non siano stati inclusi negli elenchi allegati al presente decreto, né negli elenchi descrittivi di cui al precedente art. 8, saranno compresi in elenchi integrativi da formarsi con le modalità previste al secondo comma dello stesso articolo.

Si applicheranno altresì le disposizioni del terzo e del quarto comma del predetto art. 8».

— L'art. 14 del D.P.R. 20 gennaio, 1973, n. 115, è il seguente:

«Art. 14. — Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari all'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo».

97G0354

DECRETO LEGISLATIVO 2 settembre 1997, n. 321.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle minoranze linguistiche in provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1993, n. 592, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Tutela e promozione delle popolazioni ladina, mochena e cimbra

1. Nel titolo del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, le parole: «delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento» sono sostituite dalle seguenti: «delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento».

2. Prima dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è inserito il seguente:

«Art. 01 *(Finalità)*. — *1.* In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la regione, la provincia autonoma di Trento e gli enti locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia di Trento.

2. Le finalità di tutela e di promozione della lingua e della cultura, desumibili dagli articoli da 1 a 4, sono perseguite anche in favore delle popolazioni mochena e cimbra residenti, rispettivamente, nei comuni di Fierozzo-Vlarötz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern, tenendo conto delle caratteristiche demografiche delle stesse, dallo Stato, dalla regione, dalla provincia autonoma di Trento e dagli enti locali ubicati nella medesima provincia, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti.».

Art. 2.

Scuola

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Scuola)*. — *1.* Nelle scuole situate nelle località ladine della provincia di Trento, così come individuate dall'articolo 5, la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio, da disciplinare secondo il disposto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e successive modifiche. Il ladino può altresì essere usato quale lingua di insegnamento, secondo le modalità stabilite dai competenti organi scolastici.

2. Gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica delle località ladine che hanno conseguito il diploma di licenza media in scuole diverse da quelle delle località ladine sono esonerati, a richiesta, dall'insegnamento della lingua e della cultura ladina.

3. Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale — direttivo e docente — della provincia di Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle località ladine, i posti vacanti e disponibili sono riservati a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina innanzi ad una commissione della quale fa parte almeno un insegnante di lingua ladina in servizio nelle stesse scuole. Detta commissione è nominata dal sovrintendente scolastico avvalendosi anche dell'istituto culturale ladino.

4. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento delle località ladine secondo quanto disposto dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie.

5. Le finalità di tutela della lingua e della cultura ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla provincia anche nell'ambito dei corsi di formazione professionale di durata pluriennale, tenendo conto delle caratteristiche formative e didattiche dei corsi medesimi.».

Art. 3.

Uffici pubblici

1. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è sostituito dal seguente:

«*4.* I candidati in possesso dei prescritti requisiti, che dimostrino la conoscenza della lingua ladina innanzi alla commissione di cui al comma 2, hanno titolo di

precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle località ladine nonché dagli altri enti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 1, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo comma 1.».

Art. 4.

Concessionari di pubblici servizi

1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis* (*Concessionari di pubblici servizi*). — *1.* Gli enti e le società comunque denominati e strutturati, che abbiano sede, proprie strutture o dipendenze nelle località ladine di cui all'articolo 5 e che svolgano servizi pubblici che al 1° gennaio 1993 erano esercitati da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assicurano la precedenza assoluta per l'assegnazione di sede o per i trasferimenti presso le strutture o le dipendenze ubicate nelle medesime località ladine a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, ne abbiano fatto specifica richiesta e abbiano dimostrato la conoscenza della lingua ladina nei modi prescritti dall'articolo 3, commi 2 e 3.

2. Gli enti e le società di cui al comma 1, in occasione di assunzioni di personale, individuano il fabbisogno di personale delle strutture e delle dipendenze ubicate nelle località di cui all'articolo 5, non soddisfatte con le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 1. Per la copertura delle carenze così individuate i medesimi enti e società assicurano precedenza assoluta per le assunzioni, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili nell'anno, effettuate per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, risultino iscritti presso l'ufficio di collocamento avente competenza territoriale sulle predette località ladine ed ivi abbiano fatto constatare preventivamente, a propria cura, la conoscenza della lingua ladina accertata nei modi prescritti dall'articolo 3, commi 2 e 3.».

2. Gli enti e le società indicati nell'art. 3-*bis* del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, introdotto dal comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i contratti aziendali di lavoro alle disposizioni contenute in detto art. 3-*bis*. Decorso tale termine gli enti e le società medesimi sono comunque tenuti ad osservare le predette disposizioni.

Art. 5.

Individuazione delle località ladine

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è sostituito dal seguente:

«*1.* Ai fini del presente decreto sono località ladine i comuni di Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

MACCANICO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1972, n. 301.

— Il D.P.R. 16 dicembre 1993, n. 592, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1994, n. 38.

— Il comma primo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente: «Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano.

Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco».

Note all'art. 1:

— Il titolo del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, era il seguente: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento».

— L'art. 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è il seguente:

«Art. 1 (*Uso della lingua ladina*). — 1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento hanno facoltà di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche e con gli uffici, siti nelle località ladine, dello Stato, della regione, della provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti

dipendenti, e con gli uffici della regione e della provincia che svolgono funzioni esclusivamente nell'interesse delle popolazioni ladine anche se siti al di fuori delle suddette località. Dai predetti uffici dello Stato sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia.

2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina.

3. Gli atti pubblici emanati dagli uffici e dalle amministrazioni di cui al comma 1, specificatamente rivolti alle popolazioni delle località ladine, sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina.

4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Trento i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che ladina».

— L'art. 2 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 1° agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Art. 2. — Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etcniche e culturali».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, era il seguente:

«Art. 2 *(Scuola)*. — 1. Quanto alle località ladine, nella scuola dell'obbligo la lingua e la cultura ladina costituiscono materia d'insegnamento obbligatorio da disciplinare secondo il disposto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405. Nelle scuole secondarie superiori i competenti organi autorizzano l'istituzione di corsi integrativi di lingua ladina e di cultura ladina, su richiesta di un adeguato numero di studenti o dei rispettivi genitori. Nelle scuole di ogni ordine e grado la lingua ladina può altresì essere usata come strumento di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina, secondo le modalità stabilite dai competenti organi scolastici.

2. Nell'ambito delle procedure per i trasferimenti, le utilizzazioni, i passaggi di cattedra e di ruolo, previste dalle vigenti normative, il personale direttivo e docente in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia, che dimostri la conoscenza della lingua e della cultura ladina innanzi ad una commissione, nominata dal sovrintendente scolastico sentito l'istituto culturale ladino, della quale fa parte almeno un insegnante di lingua ladina in servizio nelle scuole statali delle località ladine della provincia, è assegnato, a domanda, con precedenza assoluta nelle scuole delle località ladine.

3. Ai vincitori dei concorsi per esami e titoli o per soli titoli a posti di personale docente e di quelli a posti di personale direttivo, che dimostrino la conoscenza della lingua e cultura ladina con le modalità di cui al comma 2, è riconosciuta precedenza assoluta per l'assegnazione di posti e cattedre vacanti e disponibili presso le scuole ubicate nelle località ladine.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, nei concorsi per esami e titoli o per soli titoli a posti di personale docente, e in quelli a posti di personale direttivo, in deroga a quanto disposto dal comma 3, ai candidati inclusi nelle graduatorie ancora valide dei predetti concorsi, e in quelle da compilare nei due primi concorsi da bandire per la copertura dei predetti posti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura ladina con le modalità di cui al comma 2, sono riservati i posti vacanti e disponibili presso le scuole ubicate nelle località ladine.

5. Nelle assunzioni temporanee, ivi comprese le supplenze annuali, del personale docente non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado delle località ladine, hanno diritto alla nomina, con precedenza assoluta, gli aspiranti, in possesso dei prescritti requisiti, utilmente inclusi nelle graduatorie, che dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura ladina con le modalità di cui al comma 2.

6. Per il periodo di validità della vigente graduatoria e delle due graduatorie successive a posti da assegnare a personale non di ruolo in provincia di Trento, in deroga a quanto disposto dal comma 5, nelle assunzioni temporanee, ivi comprese le supplenze annuali, di personale docente non di ruolo presso le scuole ubicate nelle località ladine, gli incarichi disponibili sono riservati agli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura ladina con le modalità di cui al comma 2.

7. Nella disciplina della formazione professionale la legge provinciale può recepire i principi stabiliti dal presente articolo.

8. È abrogato l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405».

— Il testo dell'art. 7 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, e successive modifiche, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame, ivi comprese l'introduzione di nuovi insegnamenti e la modifica degli orari di insegnamento, è comunicato al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio nazionale è integrato da un rappresentante della provincia. Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La provincia adotta le modifiche dei programmi d'insegnamento e di esame con propria legge.

3. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi di insegnamento di cui al comma 1, degli studenti provenienti dalle altre scuole del territorio nazionale».

Nota all'art. 3:

— Il comma 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, era il seguente:

«4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua ladina innanzi alla commissione di cui al comma 2, hanno titolo di precedenza nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle località ladine».

Nota all'art. 4:

— L'art. 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è il seguente:

«Art. 3 *(Uffici pubblici)*. — 1. Negli uffici e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento è assegnato a domanda, nell'ambito delle procedure per i trasferimenti e per le assegnazioni provvisorie o definitive di sede previste dalle vigenti normative, con precedenza assoluta personale avente i requisiti prescritti che dimostri la conoscenza della lingua ladina.

2. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina ai fini di cui al comma 1 è effettuato da una commissione, nominata dal commissario del Governo per la provincia di Trento, d'intesa con il presidente della giunta provinciale, secondo le modalità stabilite con decreto del commissario del Governo, d'intesa con il medesimo presidente della giunta provinciale.

3. La commissione, nominata per un triennio, è composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti, scelti per metà fra i cittadini residenti nelle località ladine. Svolge le funzioni di segretario un impiegato, appartenente ad un livello retributivo funzionale non inferiore al sesto, dell'amministrazione dello Stato o della provincia. Tutti i commissari ed il segretario devono avere piena conoscenza della lingua italiana e di quella ladina.

4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua ladina innanzi alla commissione di cui al comma 2, hanno titolo di precedenza nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di pesonale anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle località ladine».

Nota all'art. 5:

— Il comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, era il il seguente: «Ai fini del presente decreto sono località ladine i comuni di Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Soraga, Vigo di Fassa».

97G0356

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 agosto 1997.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Cingoli.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Cingoli;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vistol'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta lo stato di assoluto abbandono del materiale conservato nell'archivio notarile mandamentale di Cingoli e il degrado dei locali in cui ha sede;

Considerato che da oltre quindici anni lo stesso archivio non ha effettuato operazione alcuna;

Che, nonostante i ripetuti inviti ad adottare i necessari provvedimenti per il regolare funzionamento del predetto ufficio e la salvaguardia dei documenti ivi depositati rivolti alla competente amministrazione comunale, detti provvedimenti non sono stati tuttavia adottati;

Che le predette condizioni non consentono il minimo di funzionalità dell'archivio;

Che il comune di Cingoli, rappresentante la maggioranza della popolazione interessata, ha espressamente manifestato il proprio assenso alla soppressione del locale archivio notarile mandamentale stante la dichiarata impossibilità di assicurare allo stesso idonea sistemazione;

Ritenuto quindi che permane grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Cingoli è soppresso.

I relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Macerata.

Roma, 5 agosto 1997

p. *Il Ministro:* MIRONE

97A7398

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Novi Ligure.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Novi Ligure, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

97A7393

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Acqui Terme.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Acqui Terme, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

97A7394

DECRETO 8 agosto 1997.

Criteri di valutazione dei titoli di servizio, professionali e di cultura per i concorsi a primo dirigente, di cui all'art. 81 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale è stato emanato il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, in attuazione della sopramenzionata legge n. 358 del 1991, ed in particolare l'art. 81 del regolamento stesso, contenente norme transitorie per la prima copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 1993, con il quale sono stati determinati la composizione della commissione esaminatrice nonché i criteri di valutazione dei titoli dei concorsi per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di primo dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'art. 10, della menzionata legge n. 358 del 1991;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1993, registro n. 6 Finanze, foglio n. 61, con il quale è stato indetto un concorso speciale, per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio, per il conferimento di 999 posti, disponibili al 21 maggio 1992, di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1993, registro n. 6 Finanze, foglio n. 62, con il quale è stato indetto un concorso speciale, per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio, per il conferimento di 151 posti, disponibili al 21 maggio 1992, di primo dirigente del ruolo tecnico del Ministero delle finanze;

Visti i ricorsi al TAR del Lazio, con istanza incidentale di sospensione, con i quali la Confedir-Dirstat nonché numerosi dipendenti del Ministero delle finanze hanno, tra l'altro, impugnato i sopramenzionati decreti ministeriali 11 gennaio 1993 e 19 gennaio 1993;

Vista la decisione n. 470/1996 dell'11 marzo 1996, con la quale il TAR del Lazio - Sezione II, pronunciandosi sui citati ricorsi, previamente riuniti, ha accolto il gravame proposto dalla Confedir-Dirstat per l'unico motivo riguardante la mancata convocazione dell'organizzazione ricorrente per l'acquisizione dell'intesa di cui al citato art. 81 e per l'effetto ha annullato, tra l'altro, il ripetuto decreto ministeriale 11 gennaio 1993 nonché, per illegittimità derivata tutti i bandi di concorso impugnati, dichiarando, altresì, improcedibili i restanti gravami;

Vista, in particolare, la statuizione con la quale il giudice amministrativo ha ritenuto fondata la doglianza della Confedir-Dirstat circa la mancata ammissione della stessa ai lavori relativi all'intesa, siglata in data 8 gennaio 1993, tra amministrazione e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, intesa stipulata in applicazione, tra l'altro, del menzionato art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale dell'amministrazione finanziaria, emanato in attuazione della legge 29 ottobre 1991, n. 358;

Visto il ricorso al Consiglio di Stato, con istanza incidentale di sospensione prodotto dall'amministrazione avverso la predetta decisione n. 470/1996 dell'11 marzo 1996;

Vista l'ordinanza n. 983/1996 del 2 luglio 1996, con la quale il citato Consesso ha respinto la menzionata istanza di sospensione;

Considerato che in esecuzione della decisione in parola si è proceduto, al fine di sanare il vizio di procedura rilevato dal giudice amministrativo, ad una nuova convocazione delle organizzazioni sindacali, comprendendo nel novero delle stesse la Confedir-Dirstat;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1996, munito del visto n. 26274/1823/2 del 18 novembre 1996 da parte della ragioneria centrale, con il quale, alla luce dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 24 luglio 1996 dalle organizzazioni sindacali di categoria, sono stati confermati i criteri di valutazione dei titoli di servizio, professionali e di cultura, oggetto di valutazione nell'ambito dei concorsi speciali per il conferimento di posti nella qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico;

Visti i ricorsi al TAR del Lazio con istanza incidentale di sospensione prodotti avverso il sopramenzionato decreto ministeriale 28 ottobre 1996;

Vista la decisione n. 224/1997 del 7 marzo 1997, con la quale il Consiglio di Stato - nel ritenere alla luce della predetta nuova convocazione delle organizzazioni sindacali, cessata la materia del contendere limitatamente alle censure di carattere procedurale e inammissibili, per carenza di un interesse attuale e concreto, le doglianze attinenti ai criteri di massima - ha accolto il ricorso in appello prodotto dall'aministrazione;

Considerato che il predetto consesso ha altresì fatto presente che le cennate doglianze su alcuni criteri appaiono, in astratto, condivisibili ed ha affidato alla responsabile valutazione dell'amministrazione l'opportunità di confermare o meno detti criteri;

Considerato altresì che lo stesso Consiglio di Stato ha ricompreso tra le censure in astratto condivisibili anche quella contenuta nei citati decreti ministeriali 19 gennaio 1993, relativa alla riserva del 20% dei posti messi a concorso in favore del personale femminile;

Ravvisata l'opportunità di procedere, in via di autotutela, in aderenza alle indicazioni del Consiglio di Stato, alla eliminazione di detta riserva e alla rivisitazione dei criteri sulla base di un nuovo accordo con le organizzazioni sindacali;

Visto il nuovo accordo, sottoscritto in data 23 luglio 1997 dall'amministrazione e dalle organizzazioni sindacali di categoria, con il quale, anche sulla base di quanto rilevato dal giudice amministrativo di appello, sono state apportate correzioni ed integrazioni ai criteri di valutazione dei titoli di servizio, professionali e di cultura, oggetto di valutazione nell'ambito dei concorsi speciali di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di fare salvi gli effetti prodotti dai menzionati decreti ministeriali 19 gennaio 1993, la composizione delle commissioni esaminatrici già costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 287 del 1992, nonché le attività dalle medesime svolte, coerenti con i nuovi criteri di cui al sopramenzionato nuovo accordo in data 23 luglio 1997;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È annullato il decreto ministeriale 28 ottobre 1996, citato nelle premesse.

Art. 2.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi speciali, per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrati da un colloquio, per il conferimento della qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico, di cui all'art. 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, si compongono di un dirigente generale di livello di funzione C del Ministero delle finanze, in qualità di presidente e di due dirigenti dello stesso Ministero.

Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato del Ministero delle finanze rivestente un profilo professionale di qualifica funzionale non inferiore alla settima.

Art. 3.

Sono approvati i criteri di valutazione dei titoli di servizio, professionali e di cultura per i concorsi speciali di cui all'art. 2, relativi all'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 23 luglio 1997, come risultano dall'allegato *A* al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 4.

È eliminata la riserva del 20% dei posti messi a concorso a favore del personale femminile, prevista dai decreti ministeriali 19 gennaio 1993, citati nelle premesse.

Art. 5.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai decreti ministeriali 19 gennaio 1993, richiamati in premessa, la composizione delle esaminatrici già costituite in aderenza all'art. 2 del presente decreto, nonché le attività dalle medesime svolte, coerenti con i criteri di cui al citato allegato *A*.

Art. 6.

Il presente decreto, che non costituisce riapertura dei termini ai fini della presentazione delle domande di partecipazione alle procedure in parola, sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Roma, 8 agosto 1997

Il direttore generale: GUAIANA

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

OGGETTO: Criteri di valutazione dei titoli di servizio, professionali e culturali per i concorsi a primo dirigente, di cui all'art. 81 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Sono valutati soltanto i titoli posseduti dai concorrenti anteriormente alla data del 21 maggio 1992.

Il punteggio complessivo dei titoli è di punti 60 così ripartiti:

A)d titoli di servizio, punti 40;

B) titoli attinenti alla formazione, al perfezionamento professionale e alla cultura, punti 20.

A) Titoli di servizio (punti complessivi 40).

Il punteggio previsto per tale categoria è suddiviso nelle seguenti sottocategorie:

*A*1) Rapporti informativi e giudizi complessivi nel quinquennio precedente da valutare (punteggio massimo 20).

Quinquennio 1987-1991:

punti 105 4,00 - punti 97 3,45;
punti 104 3,95 - punti 96 3,35;
punti 103 3,90 - punti 95 3,25,
punti 102 3,85 - punti 94 3,15;
punti 101 3,80 - punti 93 3,05;
punti 100 3,75 - punti 92 2,95;
punti 99 3,65 - punti 91 2,85;
punti 98 3,55 - punti 90 2,75.

Nell'eventualità che il candidato non abbia riportato giudizi complessivi numerici pieni, i relativi punteggi saranno determinati attraverso l'utilizzo di una proporzione matematica, che consenta di rapportare alla misura fissata per il punteggio unitario la frazione aggiuntiva.

*A*2) Anzianità di servizio (punteggio massimo 7,50).

Per ogni anno o frazione superiore al semestre di servizio effettivamente prestato:

a) per ogni anno di servizio in qualifiche ad esaurimento o in nona qualifica funzionale, presso l'amministrazione finanziaria, punti 0,50; presso altre P.A., punti 0,25;

b) per ogni anno di servizio in altre qualifiche della carriera direttiva o in profili della ottava qualifica funzionale nonché della settima qualifica funzionale di area direttiva, presso l'amministrazione finanziaria, punti 0,45; presso altre P.A., punti 0,20;

c) per ogni anno di servizio in carriere diverse dalla ex carriera direttiva presso l'amministrazione finanziaria ovvero presso altre P.A., punti 0,15.

*A*3) Esercizio di funzioni proprie della qualifica dirigenziale (punteggio massimo 7,00).

Esercizio di funzioni proprie della qualifica dirigenziale - conferite ai sensi dell'art. 17 della legge n. 146/1980, ovvero ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873 - con preventivo provvedimento formale emanato dall'organo competente dell'amministrazione di appartenenza; a tale atto è equiparato il provvedimento emanato successivamente alla data di effettivo inizio dell'espletamento dell'incarico sulla base di una proposta anteriore, purché l'effettivo esercizio delle funzioni sia rilevabile da atti formali con data certa. L'incarico viene valutato solo se prestato per almeno un semestre.

Per l'esercizio delle funzioni di cui sopra sono attribuiti, per ogni anno, punti 1,50.

*A*4) Incarichi e servizi speciali (punteggio massimo 5,50).

*A*4.1) Esercizio di funzioni di direzione non rientranti nell'area dirigenziale di cui alla lettera *A*3) (capo ufficio, reggente d'ufficio, capo reparto, capo sezione) fino ad un massimo di punti 5,50.

Tali funzioni sono valutate nella misura seguente:

capo ufficio o reggente di ufficio a livello non dirigenziale, o capo reparto di ufficio a livello dirigenziale (ad anno), punti 0,60;

capo reparto e capo sezione di ufficio di livello non dirigenziale (ad anno), punti 0,40.

La preposizione ad ulteriori articolazioni interne dei reparti stessi non è valutabile.

*A*4.2) Esercizio delle seguenti funzioni (punteggio massimo 5,50).

Incarico conferito con decreto ministeriale di funzioni ispettive presso l'amministrazione centrale e gli ispettorati compartimentali nei confronti degli uffici delle amministrazioni pubbliche (ad anno), punti 0,50.

Le funzioni per gli incarichi compresi nelle sottocategorie *A*4.1), *A*4.2) devono risultare da preventivo provvedimento formale di attribuzione e avere durata, anche discontinua, non inferiore al semestre; a tale atto è equiparato il provvedimento emanato successivamente alla data di effettivo inizio dell'espletamento dell'incarico sulla base di una proposta anteriore, purché l'effettivo esercizio delle funzioni sia rilevabile da atti formali con data certa.

*A*4.3) Partecipazione, quale presidente, membro effettivo, segretario, nonché supplente a consigli, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, con provvedimento formale della stessa o, al di fuori dell'amministrazione delle finanze, ma con un provvedimento di una amministrazione pubblica nazionale ovvero internazionale, fino ad un massimo di punti 4.

Il punteggio, entro il limite prefissato, è attribuito nel modo seguente, per ogni trenta giorni di durata dell'incarico:

presidente, punti 0,05;
componente, punti 0,04;
segretario, punti 0,03.

Il punteggio di cui sopra viene raddoppiato nei casi in cui trattisi di organi collegiali dell'amministrazione delle finanze che siano previsti da disposizioni di legge o di regolamento. Per l'attività di supplente e di aggiunto, il candidato deve fornire la documentazione di effettivo svolgimento dell'incarico: in mancanza di tale documentazione il titolo non è ammesso a valutazione. Si precisa che gli incarichi di supplente e di aggiunto sono, comunque, valutati con la metà del punteggio previsto per il titolare.

*A*4.4) Incarichi di docenza in corsi di formazione o di aggiornamento tenuti da una amministrazione statale, sino ad un massimo di punti 2,00.

Vengono valutate le docenze nei corsi riservati ad impiegati delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva nonché agli ufficiali, sottufficiali e militari della Guardia di finanza:

punti 0,16, per ciascun corso di docenza con la partecipazione di impiegati della carriera direttiva o di ufficiali della Guardia di finanza;

punti 0,10, per ciascun corso di docenza con la partecipazione di impiegati delle carriere di concetto ed esecutiva nonché di sottufficiali e militari della Guardia di finanza.

Si precisa che i punteggi suddetti sono ridotti della metà, nel caso in cui le ore di docenza siano inferiori a cinque nonché nel caso in cui dalla documentazione prodotta dal candidato non risultino indicate le ore di docenza.

*A*4.5) Partecipazione, quale presidente o membro o segretario, a commissioni o sottocommissioni di concorso nonché a commissioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio di professioni inerenti all'attività tributaria, sino ad un massimo di punti 1.

Vengono attribuiti, entro il limite massimo prefissato, i seguenti punteggi:

per ciascun concorso della carriera direttiva e per ciascuna abilitazione per l'ammissione alla quale sia richiesto il diploma di laurea:

presidente, punti 0,30;
membro, punti 0,25;
segretario, punti 0,20;

per ciascun concorso della carriera di concetto e per ciascuna abilitazione per l'ammissione alla quale sia richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado:

presidente, punti 0,25;
membro, punti 0,20;
segretario, punti 0,15;

per ciascun concorso della carriera esecutiva, ausiliaria e per operai nonché per ciascuna abilitazione per l'ammissione alla quale sia richiesto un diploma di istruzione secondaria di primo grado:

presidente, punti 0,20;

membro, punti 0,15;

segretario, punti 0,10.

Gli incarichi di supplente o aggiunto sono valutati con la metà del punteggio previsto, solo ove sussista l'effettività di prestazione, documentata dal candidato.

Nella determinazione dei punteggi attribuibili ci si fermerà alla seconda cifra decimale con arrotondamento per eccesso qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5 e per difetto qualora la terza cifra decimale sia uguale o inferiore a 5.

B) Titoli attinenti alla formazione, al perfezionamento profssionale ed alla cultura del candidato (punteggio massimo punti 20).

Il punteggio previsto per alle categoria è suddiviso nelle seguenti sottocategorie:

*B*1) Frequenza di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fino ad un massimo di punti 1,50.

*B*2) Altri titoli professionali e culturali, fino ad un massimo di punti 3,00.

*B*3) Idoneità a concorsi per esami a primo dirigente e superamento di concorsi nella carriera direttiva o di concetto speciale dell'amministrazione finanziaria, per esami, fino ad un massimo di punti 6,00.

*B*4) Laurea o titolo universitario equipollente, purché utilizzato per l'accesso in carriera o se comunque attinente all'attività istituzionale dell'amministrazione: fino ad un massimo di punti 7,50; diploma conseguito con votazione di 110 e lode: punti 6,80; da 105 a 110: punti 6,60; da 100 a 104: punti 6,40; da 80 a 99: punti 6,20; da 66 a 79: punti 6,00.

I punteggi sopra indicati vengono elevati di 0,70 punti qualora il corso legale di laurea sia articolato su più di quattro anni.

*B*5) Corsi di specializzazione post laurea di durata biennale presso università statali o equiparate, in materie tributaria, amministrativa, informatica o comunque attinenti ai compiti istituzionali del ruolo per il quale si concorre, punti 2,00.

Per quanto concerne la sottocategoria sub *B*1) vengono presi in considerazione i corsi di formazione e perfezionamento per impiegati della carriera direttiva tenuti dalla scuola superiore della pubblica amministrazione e dalla scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni» con l'attribuzione, per ciascun corso conclusosi con la valutazione o giudizio equivalente, del seguente punteggio:

30 e lode, punti 0,30;

30/30 ovvero ottimo o spiccato, punti 0,25;

da 28/30 a 29,99/30 ovvero notevole punti 0,20;

da 25/30 a 27,99/30 ovvero buono, punti 0,15.

Per quanto riguarda gli altri titoli attinenti alla specializzazione ed al perfezionamento professionale e culturale del candidato di cui alla sottocategoria sub *B*2), vengono valutati, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato, i seguenti titoli:

1) incarico di professore universitario o equiparato in discipline attinenti ai servizi di istituto: per ogni anno, punti 0,70, fino ad un massimo di punti 1,40;

2) abilitazione alla libera docenza nell'ambito delle suddette discipline, punti 1;

3) incarico di assistente universitario ordinario, straordinario o volontario, sempre nelle stesse discipline: per ogni anno, punti 0,20, fino ad un massimo di punti 0,60; entro lo stesso punteggio complessivo di 0,60 sarà valutato altresì il dottorato di ricerca, in materie attinenti ai servizi di istituto con le seguenti modalità:

30 e lode: punti 0,60;

30/30 ovvero ottimo: punti 0,50;

da 27/30 a 29/30 ovvero notevole: punti 0,35;

per votazioni inferiori nonché per il dottorato di ricerca conclusosi a seguito di esame, ma senza valutazione numerica o giudizio finale: punti 0,20.

4) idoneità all'esercizio della professione di procuratore. legale, di commercialista, conseguita per esami di Stato, punti 1,40;

5) idoneità all'esercizio della professione di ingegnere o di avvocato conseguita mediante esame di Stato, punti 1,60;

6) abilitazione all'insegnamento di materie attinenti ai servizi di istituto negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, punti 0,70;

7) incarico di docenza negli istituti superiori statali per le discipline attinenti ai servizi di istituto: per ogni anno, punti 0,10, fino ad un massimo di punti 0,40;

8) corsi di aggiornamento e specializzazione professionali diversi da quelli menzionati nella categoria sub *B1*) tenuti, con superamento del relativo esame finale, presso università, istituti superiori o scuole ad esse equiparati.

Ai corsi in parola vengono attribuiti i seguenti punteggi:

30 e lode, punti 0,25;

30/30, punti 0,15;

da 28/30 a 29,99/30, punti 0,10;

da 25/30 a 27,99/30, punti 0,05.

Per quanto concerne la sottocategoria sub *B3*) i titoli sono valutati nel modo seguente:

1) carriera dirigenziale (per ogni idoneità), punti 4;

2) carriera direttiva (si comprende in tale locuzione anche il superamento del corso di reclutamento della S.S.P.A.) o di concetto speciale (per ogni concorso superato), punti 2.

Non viene valutato il superamento del concorso di ammissione al predetto corso di reclutamento della S.S.P.A.

Nell'ipotesi in cui il punteggio conseguito dal candidato nei titoli attinenti alla formazione, al perfezionamento professionale ed alla cultura, non sia espresso con le misure suindicate, la commissione provvederà, preliminarmente, a rapportare il punteggio conseguito a quello indicato nei medesimi criteri e poi provvederà ad attribuire il conseguenziale punteggio.

97A7395

DECRETO 8 agosto 1997.

Criteri di valutazione dei titoli per i concorsi riservati al personale del Ministero delle finanze, di cui all'art. 82, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale è stato emanato il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, in attuazione della sopra menzionata legge n. 358 del 1991, ed in particolare l'art. 82 del regolamento stesso, contenente norme transitorie per la prima copertura dei posti vacanti nei profili professionali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 1993, con il quale sono stati determinati la composizione delle commissioni esaminatrici nonché i criteri di valutazione dei titoli dei concorsi per la copertura dei posti disponibili nei profili professionali di cui al comma 3, dell'art. 10 della menzionata legge n. 358 del 1991;

Visti i decreti ministeriali 15 gennaio 1993, registrati alla Corte dei conti il 21 gennaio 1993, con i quali sono stati indetti i concorsi per il conferimento di posti disponibili al 21 maggio 1992 nei profili professionali delle qualifiche funzionali dell'amministrazione finanziaria;

Visti i ricorsi al T.A.R. del Lazio, con istanza incidentale di sospensione, con i quali la Confedir-Dirstat nonché numerosi dipendenti del Ministero delle finanze hanno, tra l'altro, impugnato i sopramenzionati decreti Ministeriali 11 gennaio 1993 e 15 gennaio 1993;

Vista la decisione n. 470/96 dell'11 marzo 1996, con la quale il T.A.R. del Lazio - Sezione II - pronunciandosi sui citati ricorsi, previamente riuniti, ha accolto il gravame proposto dalla Confedir-Dirstat per l'unico motivo riguardante la mancata convocazione dell'organizzazione ricorrente per l'acquisizione dell'intesa di cui all'art. 81 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale dell'amministrazione finanziaria, emanato in attuazione della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e per l'effetto ha annullato, tra l'altro, il ripetuto decreto ministeriale 11 gennaio 1993, nonché, per illegittimità derivata, tutti i bandi di concorso impugnati, dichiarando, altresì, improcedibili i restanti gravami;

Vista, in particolare, la statuizione con la quale il giudice amministrativo ha ritenuto fondata la doglianza della Confedir-Dirstat circa la mancata ammissione della stessa ai lavori relativi all'intesa, siglata in data 8 gennaio 1993, tra amministrazione e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, intesa stipulata in applicazione, tra l'altro, del citato art. 81;

Visto il ricorso al Consiglio di Stato, con istanza incidentale di sospensione, prodotto dall'amministrazione avverso la predetta decisione n. 470/1996 dell'11 marzo 1996;

Vista l'ordinanza n. 983/1996 del 2 luglio 1996, con la quale il citato consesso ha respinto la menzionata istanza di sospensione;

Considerato che in esecuzione della decisione in parola si è proceduto, al fine di sanare il vizio di procedura rilevato dal giudice amministrativo, ad una nuova convocazione delle organizzazioni sindacali, comprendendo nel novero delle stesse la Confedir-Dirstat;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 12 dicembre 1996, con il quale, alla luce dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 24 luglio 1996 dalle organizzazioni sindacali di categoria, sono stati confermati i criteri di valutazione dei titoli di servizio, professionali e di cultura oggetto di valutazione nell'ambito dei menzionati concorsi speciali per il conferimento di posti vacanti nei profili professionali;

Visti i ricorsi al T.A.R. del Lazio con istanza incidentale di sospensione prodotti avverso il sopramenzionato decreto ministeriale 28 ottobre 1996;

Vista la decisione n. 224 del 7 marzo 1997, con la quale il Consiglio di Stato — nel ritenere, alla luce della predetta nuova convocazione delle orgazizzazioni sindacali, cessata la materia del contendere limitatamente alle censure di carattere procedurale e inammissibili, per carenza di un interesse attuale e concreto, le doglianze attinenti ai criteri di massima — ha accolto il ricorso in appello prodotto dall'amministrazione;

Considerato che il predetto consesso ha altresì fatto presente che le cennate doglianze su alcuni criteri appaiono, in astratto, condivisibili ed ha affidato alla responsabile valutazione dell'amministrazione l'opportunità di confermare o meno detti criteri;

Considerato altresì che lo stesso Consiglio di Stato ha ricompreso tra le censure in astratto condivisibili anche quella contenuta nei citati decreti ministeriali 15 gennaio 1993, relativa alla riserva del 20% dei posti messi a concorso in favore del personale femminile;

Ravvisata l'opportunità di procedere, in via di autotutela, in aderenza alle indicazioni del Consiglio di Stato, alla eliminazione di detta riserva e alla rivisitazione dei criteri sulla base di un nuovo accordo con le organizzazioni sindacali;

Visto il nuovo accordo, sottoscritto in data 23 luglio 1997 dall'amministrazione e dalle organizzazioni sindacali di categoria, con il quale, anche sulla base di quanto rilevato dal giudice amministrativo di appello, sono state apportate modifiche ai criteri di valutazione dei titoli di servizio, professionali e di cultura, oggetto di valutazione nell'ambito dei concorsi speciali di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di fare salvi gli effetti prodotti dai menzionati decreti ministeriali 15 gennaio 1993, la composizione delle commissioni esaminatrici già costituite ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, nonché le attività dalle medesime svolte, coerenti con i nuovi criteri di cui al sopramenzionato nuovo accordo in data 23 luglio 1997;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È annullato il decreto ministeriale 28 ottobre 1996, citato nelle premesse.

Art. 2.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per titoli di cui all'art. 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, sono composte in conformità a quanto previsto dal'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 3.

Sono approvati i criteri di valutazione dei titoli di servizio, professionali e di cultura per i concorsi speciali di cui all'art. 2, relativi all'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 23 luglio 1997, come risultano dall'allegato *A* al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 4.

È eliminata la riserva del 20% dei posti messi a concorso a favore del personale femminile, prevista dai decreti ministeriali 15 gennaio 1993, citati nelle premesse.

Art. 5.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai decreti ministeriali 15 gennaio 1993, richiamati in premessa, la composizione delle commissioni esaminatrici già costituite in aderenza all'art. 2 del presente decreto, nonché le attività dalle medesime svolte, coerenti con i criteri di cui al citato allegato *A*.

Art. 6.

Il presente decreto, che non costituisce riapertura dei termini ai fini della presentazione delle domande di partecipazione alle procedure in parola, sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Roma 8 agosto 1997

Il direttore generale: GUAIANA

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

OGGETTO: Criteri di valutazione dei titoli per i concorsi riservati al personale del Ministero delle finanze, di cui dell'art. 82, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Sono valutati soltanto i titoli posseduti dai concorrenti anteriormente alla data del 21 maggio 1992. Il punteggio complessivo dei titoli è di punti 100 cosi ripartiti:

a) anzianità di servizio, punti 45;

b) superamento dei corsi tenuti alla scuola centrale tributaria o istituti pubblici, punti 10;

c) possesso di titoli di studio superiori a quelli richiesti per l'appartenenza alla qualifica di provenienza, punti 30;

d) svolgimento nell'ultimo decennio di mansioni proprie di profili professionali appartenenti alla qualifica funzionale superiore, per un periodo, anche non continuativo, di tre anni, e purché risultante da provvedimenti formali di data non successiva al 31 dicembre 1990, punti 15.

A) Anzianità di servizio, punti complessivi 45.

Il punteggio previsto per tale categoria è suddiviso nelle seguenti sottocategorie:

A1 - servizio svolto nella qualifica attuale nell'amministrazione finanziaria, per anno di servizio, punti 2,00;

presso altre PP.AA. per anno di servizio, punti 1,00;

A2 - servizio svolto nella carriera inferiore nell'amministrazione finanziaria, per anno di servizio, punti 1,00;

presso altre PP.AA. ad anno punti 0,50.

I periodi di servizio valutabili nella presente categoria devono avere durata superiore al semestre.

B) Corsi superati: punti complessivi 10.

Per ogni corso conclusosi con la valutazione o giudizio equivalente, si attribuisce il seguente punteggio:

30 e lode ovvero eccellente	punti 2,00
30/30 ovvero ottimo o spiccato	» 1,80
da 28/30 a 29,99/30 ovvero notevole	» 1,60
da 25/30 a 27,99/30 ovvero buono	» 1,40
da 22/30 a 24,99/30 ovvero discreto	» 1,20
da 18/30 a 21,99/30 ovvero sufficiente	» 1,00
corsi conclusisi senza valutazione numerica, ma con la generica indicazione dell'avvenuto superamento	» 0,80

Per i corsi di durata superiore a tre mesi viene attribuito un punteggio aggiuntivo di 0,50.

I punteggi suddetti vengono aumentati del 50% per i corsi di formazione per docenti.

C) Titoli di studio, punti complessivi 30.

Il punteggio previsto per tale categoria è suddiviso nelle seguenti sottocategorie:

C1) Titolo superiore a quello richiesto per l'appartenenza alla qualifica di provenienza, punti 20

C2) Ulteriore titolo di studio, punti 10.

D) Mansioni superiori, punti complessivi 15.

Sono attribuiti punti 1,50 per ogni anno di svolgimento delle mansioni come individuate dall'art. 82. I periodi valutabili nella presente categoria devono avere durata superiore al semestre.

97A7396

DECRETO 11 settembre 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggettata all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, attuativo delle disposizioni contenute nell'articolo 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 79/97 del 27 agosto 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Varese in data 10 luglio 1997 (dalle ore 8 alle ore 9,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 10 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A7400

DECRETO 17 settembre 1997.

Attivazione degli uffici delle entrate di Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto, rispettivamente, all'individuazione degli uffici delle entrate e all'enucleazione delle loro funzioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 1997, con il quale sono stati nominati, fra gli altri, i titolari e i reggenti degli uffici delle entrate di Cagliari;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 3 aprile 1997, con il quale è stata disposta l'attivazione dei predetti uffici limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione della loro organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi logistici occorrenti per assicurare la piena funzionalità degli uffici stessi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 giugno 1997, con il quale è stata determinata, fra l'altro, la competenza territoriale dei due uffici delle entrate a base circoscrizionale di Cagliari;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 24 giugno 1997, con il quale sono stati nominati, fra gli altri, i reggenti dei reparti degli uffici delle entrate di Cagliari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 495, l'attivazione completa degli uffici delle entrate può intervenire dopo che siano trascorsi almeno tre mesi dalla nomina dei titolari degli uffici medesimi;

Ritenuta la necessità di procederer alla completa attivazione degli uffici delle entrate di Cagliari;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli uffici delle entrate a base circoscrizionale di Cagliari sono attivati il 1° ottobre 1997.

2. Alla data di attivazione dei predetti uffici sono soppresso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e gli uffici del registro operanti nella suindicata località.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Cagliari e la locazione sezione staccata della direrzione regionale delle entrate per la Sardegna esercitano la propria competenza territoriale limitatamente all'ambito della rispettiva provincia non ricompreso nei distretti degli uffici delle entrate del menzionato comune.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A7397

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 settembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società coperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta:

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa edilizia «San Cataldo» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile deldott. G. Fadda in data 24 marzo 1969, rep. n. 4290, iscritta nel registro delle società al n. 4775 del tribunale di Cagliari;

2) società cooperativa edilizia «La Crociata» a r.l., con sede in Quartu S. Elena, costituita con rogito notarile del dott. G. Fadda in data 3 marzo 1969, rep. n. 4508, iscritta nel registro delle società al n. 4779 del tribunale di Cagliari;

3) società cooperativa edilizia «San Leopoldo» a r.l., con sede in Carloforte, costituita con rogito notarile del dott. A. Scano in data 14 gennaio 1964, rep. n. 1614, iscritta nel registro delle società al n. 3611 del tribunale di Cagliari;

4) società cooperativa edilizia «Silp Cagliari 7» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. F. Contu in data 26 ottobre 1963, rep. n. 43820, iscritta nel registro delle società al n. 3576 del tribunale di Cagliari;

5) società cooperativa edilizia «Leopardo» a r.l., con sede in Quartu S. Elena, costituita con rogito notarile del dott. G. Fadda in data 16 febbraio 1976, rep. n. 13496, iscritta nel registro delle società al n. 7452 del tribunale di Cagliari;

6) società cooperativa edilizia «La Gardenia» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. A. Loi in data 27 aprile 1972, rep. n. 63861, iscritta nel registro delle società al n. 5567 del tribunale di Cagliari.

Cagliari, 4 settembre 1997

Il direttore reggente: CHERCHI

97A7399

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 17 luglio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle Regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferiche, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° febbraio 1997 al 10 maggio 1997 nella provincia di Cagliari;

siccità dal 1° febbraio 1997 al 10 maggio 1997 nella provincia di Oristano;

siccità dal 1° febbraio 1997 al 10 maggio 1997 nella provincia di Nuoro;

siccità dal 1° febbraio 1997 al 10 maggio 1997 nella provincia di Sassari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicati province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cagliari: siccità dal 1° febbraio 1997 al 10 maggio 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, nell'intero territorio provinciale;

Nuoro: siccità dal 1° febbraio 1997 al 10 maggio 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, nel territorio dei comuni di Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Bari Sardo, Baunei, Belvi, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Budoni, Cardedu, Desulo, Dualchi, Elini, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Flussio, Fonni, Gadoni, Gavoi, Genoni, Gergei, Ilbono, Irgoli, Isili, Laconi, Lanusei, Lei, Loceri, Loculi, Lodine, Lotzorai, Lula, Macomer, Magomadas, Mamoiada, Meana Sardo, Montresta, Noragugume, Nuoro, Nuragus, Nurri, Oliena, Ollolai, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orroli, Ortueri, Orune, Osidda, Osini, Ottana, Ovodda, Perdasdefogu, Posada, Sadali, Sagama, San Teodoro, Sarule, Serri, Seui, Seulo, Sindia, Siniscola, Sorgono, Suni, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Torpè, Tortolì, Triei, Ulassai, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanova Tulo;

Oristano: siccità dal 1° febbraio 1997 al 10 maggio 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, nel territorio dei comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò D'Arcidano, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Soddi, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu, S. Vero Milis;

Sassari: siccità dal 1° febbraio 1997 al 10 maggio 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, nel territorio dei comuni di Aglientu, Alà dei Sardi, Alghero, Anela, Ardara, Arzachena, Badesi, Banari, Benetutti, Berchidda, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Buddusò, Bultei, Bulzi, Burgos, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Erula, Esporlatu, Florinas, Giave, Golgo Aranci, Illorai, Ittireddu, Ittiri, La Maddalena, Laerru, Loiri Porto San Paolo, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu San Nicolò, Nule, Nulvi, Olbia, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Palau, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Sant'Antonio di Gallura, Santa Maria Coghinas, Santa Teresa Gallura, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Trinità D'Agultu e Vignola, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba, Villanova Monteleone, Padru.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

97A7401

DECRETO 17 luglio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle Regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Bolzano degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dall'8 aprile 1997 al 4 luglio 1997 nella provincia di Bolzano;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bolzano: gelate dall'8 aprile 1997, del 9 aprile 1997, del 16 aprile 1997, del 17 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *f)*, nell'interno territorio dei comuni di Andriano, Appiano sulla Strada del Vino, Barbiano, Bressanone, Caldaro sulla Strada del Vino, Castelbello Ciardes, Castelrotto, Cermes, Chiusa, Cortaccia, Funes, Gargazzone, Glorenza, Laces, Lasa, Malles Venosta, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Naturno, Nazsciaves, Ora, Parcines, Prato allo Stelvio, Renon, Rifiano, Salorno, Scena, Silandro, Sluderno, Terlano, Termeno, Tesimo, Tirolo, Vadena, Varna, Velturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

97A7402

DECRETO 4 settembre 1997.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Vernaccia di Serrapetrona».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978 con il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione del vino in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Vernaccia di Serrapetrona» formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1997;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta del disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Vernaccia di Serrapetrona», in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Vernaccia di Serrapetrona» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Vernaccia di Serrapetrona» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 1997

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VERNACCIA DI SERRAPETRONA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Vernaccia di Serrapetrona» è riservata al vino rosso spumante naturale, nelle tipologie da secco a dolce, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino «Vernaccia di Serrapetrona» deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Vernaccia nera presente, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve provenienti da vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Macerata, da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 15% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Vernaccia di Serrapetrona» comprende in tutto il territorio del comune di Serrapetrona ed in parte quello dei comuni di Belforte del Chienti e di San Severino Marche.

Tale zona è così delimitata:

ad est, partendo dal punto di incrocio dei confini dei comuni di Serrapetrona, Tolentino e S. Severino Marche, la linea di delimitazione segue, verso nord, il confine tra i comuni di S. Severino Marche e Tolentino fino ad intersecare la strada che conduce alla frazione Cusiano di S. Severino Marche. Lungo detta strada, verso nord-ovest, raggiunge e segue quella che attraverso la località Terrante passando per casa Bordoni (q. 302), casa Falcitelli (q. 373) e all'altezza della q. 391, piega verso nord-ovest per raggiungere Cusiano.

Da Cusiano, in direzione nord segue la strada per la Casette fino al bivio per la Maestà (q. 249); da dove verso nord-ovest e attraverso c. Giacchetti (q. 307), raggiunge q. 315 sulla strada che da Casette conduce alla località Uvaiolo. Da q. 315 prosegue verso sud-ovest sino ad incontrare la q. 314 sulla strada statale che congiunge S. Severino Marche con Serrapetrona prosegue quindi sulla medesima verso S. Severino Marche sino alla q. 303.

Dalla q. 303 in linea retta verso sud-ovest, attraversando la località Uvaiolo, raggiunge q. 369 e per la strada che porta a S. Severino raggiunge quota 379, quindi segue la strada per casa Caglini in direzione sud-ovest fino a raggiungerla, passando per le qq. 448, 432, 442 e 434; da casa Caglini (q. 464) segue in direzione sud il sentiero per casa Luzi (q. 474), prosegue quindi per la strada prima e per il sentiero poi che passano per le quote 446, 613 e 583 fino ad incrociare il confine del comune di Serrapetrona nei pressi della Posta Bruschetti.

La linea di delimitazione inizialmente verso ovest, segue il confine occidentale e poi parte di quello meridionale del comune di Serrapetrona sino alla confluenza del medesimo con quello di Belforte del Chienti in prossimità di C. Pizzini e, continuando su detto confine, in direzione ovest, raggiunge (in prossimità del km 62,5) la strada statale 77. Prosegue su detta statale, verso nord-est, fino ad incontrare nuovamente il confine comunale di Belforte del Chienti in prossimità di C. Serani; da questo punto segue, verso nord-ovest il confine comunale di Belforte fino ad incrociare questo di Serrapetrona, e lungo quest'ultimo, in direzione nord, raggiunge il punto d'incontro delle delimitazioni territoriali tra i comuni di Serrapetrona, Tolentino e San Severino Marche.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vino «Vernaccia di Serrapetrona» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti di giacitura ed orientamento adatti con una altitudine non superiore ai 700 metri; sono esclusi i terreni di fondovalle o non sufficientemente soleggiati e quelli preminentemente argillosi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Vernaccia di Serrapetrona» non deve superare tonnellate 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Vernaccia di Serrapetrona» devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve che concorrono alla produzione del vino «Vernaccia di Serrapetrona» non deve essere inferiore a 9,5% vol, prima del leggero appassimento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, tra le quali quella che prevede che non più del 60% delle uve con l'inclusione totale di quelle provenienti dai vitigni complementari, deve essere vinificato all'atto della vendemmia; il rimanente, non meno del 40% delle uve, costituito per la totalità da quelle provenienti dal vitigno Vernaccia nera derivante dalla zona delimitata dal precedente art. 3 deve essere sottoposto a leggero appassimento, fino ad assicurare al mosto così ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol.

Il mosto ottenuto dalle uve sottoposte a leggero appassimento può essere unito al prodotto derivante dalle uve fresche o fermentare prima di essere assemblato.

Il vino così ottenuto verrà sottoposto a spumantizzazione mediante fermentazione naturale e non potrà essere immesso al consumo prima del 30 giugno dell'anno successivo alla raccolta delle uve.

La resa totale dell'uva in vino, base spumante, considerate le operazioni di cui sopra, non deve essere superiore al 58%.

Qualora superi detto limite ma non il 63%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 63% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Durante la fase di appassimento delle uve è consentito l'uso di impianti di ventilazione.

Art. 6.

Il vino spumante «Vernaccia di Serrapetrona» che può essere prodotto nelle tipologie di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: persistente a grana fine;

colore: dal granato al rubino;

odore: caratteristico vinoso;

sapore: caratteristico, da secco a dolce, con fondo gradevolmente amarognolo;

titolo alcol. vol. tot. min.: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e per l'estratto secco.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie contenenti il vino «Vernaccia di Serrapetrona» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

97A7403

DECRETO 5 settembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la delibera di giunta regionale n. 29691 del 4 luglio 1997 con la quale la regione Lombardia ha chiesto la declaratoria della gelata del 17 aprile 1997 in provincia di Sondrio;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 1° agosto 1997, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità della gelata del 17 aprile 1997 nel territorio della provincia di Sondrio per i danni alle produzioni;

Vista la nota di rettifica della regione Lombardia n. 28310 dell'8 agosto 1997;

Ritenuto di poter estendere la declaratoria della predetta gelata ad altri comuni della provincia di Sondrio;

Decreta:

Ad integrazione del decreto ministeriale del 17 luglio 1997 richiamato nelle premesse, la dichiarazione di eccezionalità dell'evento di seguito indicato per effetto dei danni alle produzioni, è estesa ai sottoelencati territori agricoli, ai fini dell'applicazione delle specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Sondrio: gelate dal 17 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g)*, nei territori dei comuni di Cosio Valtellino, Traona, Rogolo, Cercino, Cino, Dubino, Mantello, Andalo Valtellino, Delebio, Piantedo, Verceia Novate Mezzola, Samolaco, Prata Camportaccio, Gordona, Mese, Chiavenna, Piuro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1997

Il Ministro: PINTO

97A7404

DECRETO 9 settembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;

Vista la delibera di giunta regionale n. 1542 del 14 marzo 1997 con la quale la regione Campania ha chiesto la declaratoria delle piogge alluvionali verificatesi dal 25 novembre 1996 al 15 dicembre 1996 nei territori della provincia di Salerno;

Visto il decreto ministeriale del 13 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 23 giugno 1997, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 25 novembre 1996 al

15 dicembre 1996 nel territorio della provincia di Salerno per i danni alle produzioni ed alle strutture aziendali;

Vista la richiesta integrativa della regione Campania;

Ritenuto di poter estendere la declaratoria delle predette piogge alluvionali ad altri comuni della provincia di Salerno;

Decreta:

Ad integrazione del decreto ministeriale del 13 giugno 1997 richiamato nelle premesse, la dichiarazione di eccezionalità dell'evento di seguito indicato per effetto dei danni alle produzioni ed alle strutture aziendali, è estesa ai sottoelencati territori agricoli, ai fini dell'applicazione delle specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Salerno: piogge alluvionali dal 25 novembre 1996 al 15 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e)*, nei territori dei comuni di Nocera Inferiore, S. Marzano sul Sarno, Controne, Sicignano degli Alburni, Castel S. Lorenzo, Felitto, Ascea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1997

Il Ministro: PINTO

97A7405

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 maggio 1997.

Aggiornamento dei canoni per la radiodiffusione privata.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, ed in particolare l'art. 22, il quale prevede l'aggiornamento dei canoni di concessione e di autorizzazione per la radiodiffusione privata ogni tre anni, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel triennio precedente;

Visto l'art. 1, comma 3-*sexies* del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, che prevede canoni differenziati per l'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale nonché per le autorizzazioni di cui all'art. 21 della legge n. 223/1990 per la trasmissione di programmi radiofonici in contemporanea;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro 18 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 1994, con il quale sono stati aggiornati i canoni di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 22, comma 1, lettere *b), d),* ed *e),* della legge n. 223/1990, a partire dal 1° agosto 1993, in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel periodo agosto 1990-agosto 1993, pari al 16,9%;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento dei canoni di radiodiffusione sonora introdotti dall'art. 1, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonché all'aggiornamento dei canoni di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 22, comma 1, lettere *b), d)* ed *e)*, della legge n. 223/1990, come modificati dal decreto interministeriale 18 febbraio 1994;

Vista la nota RM2/194 del 5 febbraio 1997 con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che il periodo ottobre 1992-ottobre 1995 la variazione del tasso di inflazione verificatasi è pari al +14,5%;

Vista la nota RM2/517 del 21 gennaio 1997 con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che per il periodo agosto 1993-agosto 1996 la variazione del tasso di inflazione verificatasi è pari al +13,5%;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dal 1° ottobre 1995 i canoni di cui all'art. 1, comma 3-*sexies*, lettere *a), b)* e *c),* del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sono aumentati del 14,5%.

Art. 2.

1. A partire dal 1° agosto 1996 i canoni di cui all'art. 22, comma 1, lettere *b), d),* ed *e),* della legge 6 agosto 1990, n. 223, come aggiornati dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro 18 febbraio 1994, citato nelle premesse, sono ulteriormente aumentati del 13,5%.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1997

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1997
Registro n. 6 Poste, foglio n. 87

97A7391

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 30 luglio 1997.

Prezzi dei contrassegni per ciclomotori e delle targhe per veicoli a motore e per i rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» che stabilisce che il prezzo di vendita delle targhe di veicoli a motore o da essi rimorchiati è determinato sulla base di un costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992 citato;

Visto l'art. 260, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», come modificato dall'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che stabilisce che il sistema di targatura individuato dal predetto regolamento entra in vigore a partire dal 1° ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 261, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 che determina l'utilizzazione dei proventi delle maggiorazioni di cui all'art. 101 sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, mediante il quale è stato fissato, con decorrenza 1° novembre 1996 il prezzo di vendita dei contrassegni per ciclomotori e delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole, macchine operatrici e rimorchi;

Vista la lettera del 23 dicembre 1996, div. XII, n. 6116301, con la quale il Provveditorato generale dello Stato ha comunicato i costi di produzione delle targhe previste dall'art. 100 del decreto legislativo n. 285/1992, dei contrassegni di identificazione dei ciclomotori previsti dall'art. 97 del decreto legislativo n. 285/1992 citato, nonché la maggiorazione di prezzo dovuta per i duplicati di ciascun tipo di targha.

Sentiti il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita delle targhe e dei contrassegni indicati nelle premesse, è fissato nella misura seguente:

Categoria di veicoli	Costo di produzione	Quota di maggiorazione
Ciclomotori:		
contrassegno di identificazione	13.600	6.800
Motoveicoli:		
targa, anche se con sigla EE o di prova	19.700	9.850
Autoveicoli:		
targa anteriore + targa posteriore, anche se con sigla CD, CC, UN, UNP, UNT, o EE	39.500	19.750
targa di prova	21.300	10.650
Rimorchi di autoveicoli:		
targa di immatricolazione, anche se con sigla EE	21.300	10.650
targa ripetitrice, anche se con sigla EE	31.000	15.500
Macchine agricole:		
targa delle macchine semoventi, anche se di prova	19.700	9.850
targa d'immatricolazione delle macchine trainate	21.300	10.650
targa ripetitrice	19.700	9.850
Macchine operatrici:		
targa delle macchine semoventi, anche se di prova	19.700	9.850
targa d'immatricolazione delle macchine trainate	21.300	10.650
targa ripetitrice	19.700	9.850

Duplicati di contrassegni e targhe:

per i duplicati di qualsiasi tipo di targa o contrassegno, sia i costi di produzione che le quote di maggiorazione sopra citati, sono aumentati del 50%.

N.B. — Il prezzo delle targhe EE è comprensivo dei bollini autoadesivi.

Art. 2.

1. Il versamento del costo di produzione nonché della quota di maggiorazione dovrà essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012 intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.

2. I proventi di cui al comma 1 sono imputati, per due terzi, al capo IX - capitolo 2371 e, per un terzo, al capo XV, capitolo 2458, dello stato di previsione dell'entrata, con emissione di distinte quietanze cumulative. La somma imputata al capitolo 2458 sarà successivamente riassegnata, con le modalità di cui all'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n, 285, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici, rispettivamente nelle misure dell'80 per cento e del 20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1997

Il Ministro: BURLANDO

97A7392

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DECRETO DIRETTORIALE 10 luglio 1997.

Modificazione al decreto direttoriale 5 novembre 1994 concernente l'individuazione dei profili professionali dell'Istituto superiore di sanità per l'accesso ai quali si richiede il possesso della cittadinanza italiana.

IL DIRETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 agosto 1943, n. 519, concernente modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, relativo al recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il provvedimento del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1996, che recepisce il CCNL del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concernente il riordinamento dell'Istituto superiore di sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, relativo al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 48 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il trattato sull'Unione euroea, firmato a Maastricht il 17 febbraio 1992, ratificato e reso esecutivo con legge 3 novembre 1992, n. 454;

Vista la parte prima, titolo II, del regolamento n. 1612/1968 del Consiglio delle Comunità europee del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità;

Visto l'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in applicazione del quale i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela degli interessi nazionali;

Visto l'art. 37, comma 2, del citato decreto, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche previsto dal citato art. 31, secondo comma, del decreto legislativo n. 29/1993;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, nonché successive modificazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994 sopracitato, per l'accesso ai profili professionali della dirigenza amministrativa non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana;

Vista la deliberazione n. 1/A, allegata al verbale n. 166 del 29 marzo 1994, con la quale il comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità ha individuato, tenuto conto di quanto indicato negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994, i profili professionali dell'Istituto medesimo per l'accesso ai quali si ritiene indispensabile il possesso della cittadinanza italiana;

Visto il decreto direttoriale 5 novembre 1994, registrato dalla Corte dei conti l'8 febbraio 1995, registro n. 1 Sanità, foglio n. 30, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 1995, concernente l'individuazione dei profili e dei livelli dell'Istituto superiore di sanità per l'accesso ai quali si richiede il possesso della cittadinanza italiana;

Vista la nota del 6 febbraio 1996 della Commissione europea, trasmessa a questo Istituto dalla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea a Bruxelles, nella quale, avendo preso visione del citato decreto direttoriale 5 novembre 1994, la commissione sostiene che la ricerca ai fini civili non giustifica l'applicazione dell'eccezione di cui all'art. 48.4 del trattato CEE e, quindi, ritiene che l'esclusione di cittadini dell'Unione europea non italiani dalle procedure di reclutamento dei posti per l'area di ricerca dell'Istituto superiore di sanità possa considerarsi discriminatoria ed in palese violazione dell'art. 48 del suddetto trattato CEE e del regolamento n. 1612/1968, non configurandosi, per i profili in questione, esercizio di poteri concernenti interessi generali dello Stato;

Visto il verbale n. 8/1996 del Consiglio dei direttori di laboratorio che, a seguito della citata nota del 6 febbraio 1996 della Commissione europea, nella seduta dell'11 luglio 1996, ha espresso il parere di porre un quesito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in merito alla problematica concernente l'esclusione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non italiani, da alcuni concorsi pubblici indetti dall'Istituto superiore di sanità;

Viste le note di questo Istituto prot. n. 8944/SP 4.3, del 1° ottobre 1996 e n. 41209/SP 4.3, del 9 novembre 1996 con le quali è stato richiesto un parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in merito alla problematica di cui sopra;

Visto il telefax n. 9188 del 4 marzo 1997 del Dipartimento della funzione pubblica in questione, relativo al parere richiesto di cui sopra, con il quale il suddetto Dipartimento ha rappresentato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia della CEE, le mansioni che la figura del ricercatore è chiamato a svolgere sono di natura prevalentemente tecnica e non riguardano la tutela di interessi generali dello Stato;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che nella seduta del 21 maggio 1997, ha riesaminato la materia di cui al decreto direttoriale 5 novembre 1994 sopracitato ed ha espresso il proprio parere in merito;

Vista la deliberazione n. 12 allegata al verbale n. 194 del 4 giugno 1997, con la quale il comitato amministrativo dell'Istituto di cui sopra, riesaminata la problematica concernente l'esclusione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non italiani da alcuni concorsi pubblici indetti dall'Istituto medesimo, ha espresso parere favorevole all'ammissione dei cittadini in questione ai profili di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo (primo livello), primo ricercatore e primo tecnologo (secondo livello), ricercatore e teconologo (terzo livello), modificando la precedente delibera n. 1/A, allegata al verbale n. 166 del 29 marzo 1994, che li escludeva;

Ritenuto di recepire quanto deliberato dal comitato amministrativo nella seduta del 4 giugno 1997 sopraindicata, facendo proprie le motivazioni rappresentate dal comitato medesimo;

Decreta:

L'articolo unico di cui al decreto direttoriale 5 novembre 1994, citato nelle premesse, viene modificato come segue:

«I profili ed i livelli dell'Istituto superiore di sanità per l'accesso ai quali si richiede il possesso della cittadinanza italiana sono i seguenti:

dirigente generale - primo livello;

dirigente prima fascia - secondo livello;

dirigente - terzo livello;

funzionario di amministrazione - quarto e quinto livello».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 luglio 1997

Il direttore: BENAGIANO

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 286

97A7407

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 5 settembre 1997.

Modificazione al programma commissariale di interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna. Approvazione del progetto definitivo dei lavori: «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro». Vincolo di somme dell'Ente autonomo del Flumendosa. Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti alla concessione di mutui alla regione Sardegna (ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443/1996). Individuazione ente realizzatore ed ente attuatore dell'intervento. (Ordinanza n. 84).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il commissario governativo è stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa sulla nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che con ordinanza del commissario governativo n. 7/95, art. 2, il sub-commissario governativo, è stato delegato, fra l'altro, ad esercitare i compiti di istruttoria e proposta in ordine alla predisposizione del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza, comprensivo dell'individuazione delle opere da eseguire e degli enti attuatori;

Atteso che il commissario governativo, su proposta del sub-commissario, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed al C.I.P.E., per la prevista informativa;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma commissariale;

Vista la propria ordinanza n. 42, in data 20 maggio 1996, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo il secondo stralcio operativo 1995 del medesimo programma;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, con la quale in deroga alla normativa vigente, la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a concedere mutui nel limite massimo di 300 miliardi alla regione autonoma della Sardegna o ai suoi enti strumentali affidatari degli interventi, con garanzia della Regione stessa, su richiesta del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiarla e la cui linea di finanziamento era inizialmente prevista su fondi privati;

Vista la propria ordinanza n. 52, in data 9 agosto 1996, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo il terzo stralcio operativo 1995 del programma che in particolare prevede, tra l'altro, che gli interventi già previsti con finanziamento privato, vengano realizzati attraverso finanziamento pubblico mediante il ricorso ai mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti;

Atteso che tra le opere previste dal programma commissariale sono ricompresi anche i lavori «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro»;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, è stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopra citato ha confermato l'Ente autonomo del Flumendosa quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

Atteso che tale intervento, per l'importo di lire 25.000.000.000, risulta inserito nel programma commissariale di interventi destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna primo, secondo e terzo stralcio operativo;

Atteso che l'assessorato regionale dei Lavori pubblici è stato incaricato di effettuare l'istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione commissariale, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1978, n. 24;

Atteso che, su richiesta dell'Ente autonomo del Flumendosa, con ordinanza del sub-commissario governativo n. 62 del 29 agosto 1996, l'Ente medesimo è stato autorizzato alle seguenti deroghe alla normativa vigente:

al disposto di cui all'articolo 17 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, e all'art. 3 della legge 10 feb-

braio 1962, n. 57, per la presentazione dei certificati del casellario giudiziario e della cancelleria dei tribunale, del solo aggiudicatario prima della stipulazione del contratto;

al disposto di cui all'art. 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nella parte in cui prevede che prima della stipulazione del contratto, (in caso indicazione di un solo subappaltatore) il deposito della certificazione attestante i requisiti da parte del subappaltatore venga depositata all'atto dell'offerta, dal solo aggiudicatario;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha presentato all'assessorato regionale dei lavori pubblici, per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1996, il progetto «definitivo» «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro» per un importo di L. 38.794.000.000 secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori in appalto:

Lavori	L.	29.289.294.176
B) Somme a disposizione:		
edificio, direzione, uffici e telecontrollo	L.	1.600.000.000
espropri	»	958.300.000
ENEL	»	162.148.000
diritti	»	10.000.000
imprevisti	»	182.668.619
spese generali	»	2.926.105.846
IVA	»	3.665.483.359
Totale ...	L.	38.794.000.000

Atteso che, l'opera in argomento, per l'importo suindicato stimato in L. 38.794.000.000, verrà realizzata attraverso il ricorso alle sottoelencate due differenti fonti finanziarie:

a) somma residua di L. 11.794.000.000, già nelle disponibilità dell'EAF, proveniente dal finanziamento di L. 18.503.199.598, concesso dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, e trasferita all'EAF medesimo con atto di repertorio n. 739 del 3 maggio 1989;

b) L. 27.000.000.000 mediante contrazione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, da parte della regione autonoma della Sardegna ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996;

Atteso che sul predetto progetto «definitivo», il comitato tecnico amministrativo regionale, con i voti n. 362 del 7 maggio 1997 e n. 379 del 25 giugno 1997, ha espresso parere favorevole all'approvazione, limitatamente al progetto principale, ed in accoglimento di specifica richiesta formulata dall'EAF, lasciando a separato, successivo appalto la realizzazione dell'edificio da destinare a centro di telecontrollo, le cui somme risultano tra quelle a disposizione dell'amministrazione;

Atteso che si è verificato che i costi di realizzazione dell'opera stessa, così come specificato dal quadro economico suddetto, ammontano a L. 38.794.000.000 e non già a 25.000.000.000, così come da previsione del programma commissariale;

Riconosciuta la necessità di modificare conseguentemente, il programma commissariale di interventi per fronteggiare l'emergenza idrica (primo, secondo e terzo stralcio operativo) per la parte che riguarda l'importo dell'intervento denominato: «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro» così come meglio precisato nella sottoelencata tabella *A:*

TABELLA *A*

P.O.	Codice Zona	Titolo	Codice Finanz.	Cod Tip	Importo in mld	Ente attuatore
2/S1	VII	Collegamento dei Serbatoi del Medio Flumendosa agli impianti di CA	C.DD.PP	1.04	110,00	E.A.F
3/S2	VII	Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi	O1	2.01	20,00	E.A.F
4/S3	VII	Riassetto funzionale ripartitore sud-est Flumendosa Campidano	O1	1.04	50,00	E.A.F
5/S4	VII	Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro	C.DD.PP-EAF	1.04	27+11,794	E.A.F
8/S5	VII	Derivazione acque del basso Flumendosa ed adduzione al Mulargia	R4	1.03	100,00	E.A.F
59/S6	VII	Mappatura e ricerca perdite area vasta di Cagliari	O1	1.05	14,00	LL.PP.
63/S7	III	Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga	O1-R2-CDP	1.03	30+18+28	CO.BO.
		Totale ...			408,794	

Vista la legge regionale 2 aprile 1997, n. 12 con la quale l'amministrazione regionale ovvero i suoi enti strumentali, sono stati autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti programmati dal commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che a termini del disposto di cui all'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443, la Cassa depositi e prestiti , su richiesta del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, provvede alla concessione del mutuo, per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la deliberazione della giunta regionale assunta in data 10 giugno 1996 con il n. 24/65, con la quale la regione assume in proprio l'onere di contrazione dei mutui prevista all'art. 1, quarto comma della legge regionale n. 12/97, a cui faranno seguito gli atti di concessione agli Enti attuatori, per la realizzazione delle opere di che trattasi, al fine di assicurare l'unitario coordinamento finanziario delle diverse operazioni di mutuo ed il controllo attraverso i poteri propri del concedente, della fase attuativa degli interventi;

Atteso pertanto, che deve provvedersi:

1) alla variazione del programma commissariale di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

2) al vincolo, ai sensi dell'art. 6, primo comma dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

3) all'approvazione del progetto dell'intervento denominato: «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro» per l'importo complessivo di L. 38.794.000.000;

4) alla formale richiesta di mutuo alla Cassa depositi e prestiti fino alla concorrenza dell'importo di L. 27.000.000.000;

5) all'individuazione dell'assessorato regionale dei lavori pubblici quale Ente realizzatore dell'intervento;

6) all'individuazione dell'Ente autonomo del Flumendosa quale ente attuatore dell'intervento stesso, su atto di concessione dell'assessorato dei lavori pubblici;

7) alla designazione dei due enti quali strutture commissariali ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 2409/95 art. 5;

Ordina:

Art. 1.

Modifica del programma

1. La tabella *A)* del programma commissariale di opere ed interventi destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna, approvato con il primo, secondo e terzo stralcio operativo dello stesso, per le motivazioni esposte in premessa risulta così modificata:

TABELLA *A*

P.O.	Codice Zona	Titolo	Codice Finanz.	Cod Tip	Importo in mld	Ente attuatore
2/S1	VII	Collegamento dei Serbatoi del Medio Flumendosa agli impianti di CA	C.DD.PP	1.04	110,00	E.A.F.
3/S2	VII	Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi	O1	2.01	20,00	E.A.F.
4/S3	VII	Riassetto funzionale ripartitore sud-est Flumendosa Campidano	O1	1.04	50,00	E.A.F.
5/S4	VII	Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro	C.DD.PP-EAF	1.04	27+11,794	E.A.F.
8/S5	VII	Derivazione acque del basso Flumendosa ed adduzione al Mulargia	R4	1.03	100,00	E.A.F.
59/S6	VII	Mappatura e ricerca perdite area vasta di Cagliari	O1	1.05	14,00	LL.PP.
63/S7	III	Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga	O1-R2-CDP	1.03	30+18+28	CO.BO.
		Totale . . .			408,794	

Art. 2.

Vincolo

1. Ai sensi dell'art. 6, primo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, la somma di L. 11.794.000.000, già nelle disponibilità dell'EAF, proveniente dal finanziamento di L. 18.503.199.598, concesso dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, e trasferita all'EAF medesimo con atto di repertorio n. 739 del 3 maggio 1989, è vincolata al cofinanziamento dei lavori «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro».

Art. 3.

Approvazione del progetto e procedure ablative

1. Sulla base dei pareri del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/87 citati in premessa, delle considerazioni nella medesima premessa svolte, è approvato:

il progetto «definitivo» dei lavori di «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro» dell'importo complessivo di L. 38.794.000.000 così ripartito:

A) Lavori in appalto:		
lavori	L.	29.289.294.176
B) Somme a disposizione:		
edificio, direzione, uffici e telecontrollo	L.	1.600.000.000
espropri	»	958.300.000
ENEL	»	162.148.000
diritti	»	10.000.000
imprevisti	»	182.668.619
spese generali	»	2.926.105.846
IVA	»	3.665.483.359
Totale .	L.	38.794.000.000

il progetto predetto, verrà realizzato attraverso il ricorso alle sottoelencate due differenti fonti finanziarie:

a) somma residua di L. 11.794.000.000, già nelle disponibilità dell'EAF, proveniente dal finanziamento di L. 18.503.199.598, concesso dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, e trasferita all'EAF medesimo con atto di repertorio n. 739 del 3 maggio 1989;

b) L. 27.000.000.000 mediante contrazione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, da parte della regione autonoma della Sardegna ai sensi dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996;

2. I lavori di cui al progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: inizio entro mesi 6;

espropriazioni: compimento entro mesi 43;

lavori: inizio entro mesi 12;

lavori: compimento entro mesi 33.

4. Essendo le opere dell'intervento ricomprese nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le stesse, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'Ente autonomo del Flumendosa dal presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma, e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24.

Art. 4.

Richiesta di concessione di mutuo alla Cassa depositi e prestiti

La Cassa depositi e prestiti, è autorizzata a concedere all'assessorato regionale dei lavori pubblici, che assume l'impegno di erogare direttamente alla Cassa medesima le rate di preammortamento ed ammortamento relative al mutuo contratto dalla regione Sardegna per la realizzazione dell'intervento denominato: «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro», il mutuo relativo, fino alla concorrenza dell'importo di L. 27.000.000.000;

Art. 5.

Individuazione dell'ente realizzatore e dell'ente attuatore

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, l'assessorato regionale dei lavori pubblici, è individuato quale ente realizzatore dell'intervento predetto e l'Ente autonomo del Flumendosa è individuato quale ente attuatore dell'intervento stesso, su apposito atto di concessione dell'assessorato dei lavori pubblici che disciplinerà tutte le condizioni dell'affidamento.

2. L'assessore regionale dei lavori pubblici ed il presidente dell'Ente autonomo del Flumendosa, sono nominati sub-commissari governativi rispettivamente per la realizzazione e per l'attuazione dell'intervento in parola.

Art. 6.

1. L'assessorato, regionale dei lavori pubblici e l'Ente autonomo del Flumendosa sono tenuti a fornire regolarmente all'ufficio del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, tutte le informazioni necessarie per il costante monitoraggio dell'attuazione dell'intervento.

Art. 7.

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto della presente ordinanza, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dall'Ente autonomo del Flumendosa su designazione del sub-commissario, l'assessore regionale dei lavori pubblici.

Cagliari, 5 settembre 1997

Il Commissario governativo: PALOMBA

97A7406

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 4 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1996, n. 41, relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in farmacia;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in farmacia - di cui alla tabella XXVII annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 22 aprile 1997, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di farmacia e del consiglio di amministrazione;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 20 giugno 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

Tabella XXVII

CORSO DI LAUREA IN FARMACIA

1. *Scopo del corso di laurea.*

Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali necessarie per operare nelle farmacie, nonché per concorrere ad attività di informazione ed educazione sanitaria.

2. *Durata ed articolazione del corso di laurea.*

La durata del corso di laurea in farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera.

Il quinto anno deve avere non più di due insegnamenti al fine di consentire allo studente di dedicarsi al lavoro di tesi e al tirocinio professionale.

Il consiglio delle strutture didattiche competenti può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'impegno complessivo è di almeno milleottocento ore di attività didattica assistita corrispondenti a ventidue annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nell'articolo relativo all'articolazione del corso di laurea.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma ogni corso di insegnamento ha la durata di settanta ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di centoventi ore complessive. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 e 22.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi teorica o sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

3. *Regolamento di Ateneo.*

Gli insegnamenti da attingere dai settori scientifico-disciplinari indicati nei successivi articoli sono tutti quelli previsiti dal decreto 12 aprile 1994 e successive integrazioni e modificazioni, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo articolo.

4. *Manifesto degli studi.*

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura didattica determinerà, in conformità al regolamento didattico di Ateneo

e al regolamento delle strutture didattiche competenti, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico disciplinari indicati nell'articolo successivo e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

(*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico disciplinari indicati fra parentesi:

Biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);

Fisica (B01B);

Chimica generale ed inorganica (C03X);

Chimica organica (C05X);

Chimica analitica (C01A);

Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

Biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);

Anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);

Microbiologia (E12X; F05X);

Farmacologia e farmacoterapia (E07X);

Tecnologia farmaceutica (C08X);

Tossicologia (E07X);

Farmacognosia (E07X; E08X);

Legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

b) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

c) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

5. *Articolazione del corso di laurea.*

Aree didattiche, settori scientifico-disciplinari, annualità, obiettivi didattici formativi.

Area 1 - Fisica-matematica (2 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono: fornire le basi di fisica indispensabili per l'apprendimento delle discipline del corso di laurea e acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dati.

Settori scientifico disciplinari:

A02A Analisi matematica, A04A Analisi numerica, A02B Probabilità e statistica matematiche, B01B Fisica, K05A Sistemi per l'elaborazione dell'informazione, K05B Informatica, S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, viene attivato l'insegnamento di fisica (settore scientifico disciplinare B01B).

Area 2 - Chimica (3 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono: fornire i principi fondamentali della chimica generale ed inorganica nei suoi molteplici aspetti generali; fornire i principi basilari della chimica organica compresi il chimismo dei gruppi funzionali, la stereochimica ed i principali sistemi carbociclici ed eterociclici; fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea.

Settori scientifico disciplinari:

C01A Chimica analitica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, vengono attivati gli insegnamenti di chimica analitica (settore scientifico disciplinare C01A), di chimica generale ed inorganica (settore scientifico disciplinare C03X) e di chimica organica (settore scientifico disciplinare C05X).

In ottemperanza al decreto 30 giugno 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996) sono obbligatorie almeno una annualità nel settore C03X, almeno una annualità nel settore C05X e almeno 0,5 annualità nel settore C01A.

Area 3 - Biologica (4 annualita).

Obiettivi della attività didattica sono: fornire le nozioni fondamentali della anatomia umana e della terminologia medica; fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi vegetali ed animali oltre alle principali nozioni di farmacognosia; fornire le nozioni relative alle piante ad attività medicinale; fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico disciplinari:

E02A Zoologia, E05A Biochimica, E07X Farmacologia, E08X Biologia farmaceutica, E09A Anatomia umana, E13X Biologia applicata.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, vengono attivati gli insegnamenti di biologia vegetale (settore scientifico disciplinare E08X), di biologia animale (settore scientifico disciplinare E02A o E13X), di anatomia umana (settore scientifico disciplinare E09A), di biochimica (settore scientifico disciplinare E05A), di biochimica applicata (settore scientifico disciplinare E05A) e di farmacognosia (settore scientifico disciplinare E07X o E08X).

Area 4 - Fisiopatologica (3 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono: fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica; fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica; fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene.

Settori scientifico disciplinari:

E04A Fisiologia generale, E12X Microbiologia generale, F04A Patologia generale, F22A Igiene, F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, vengono attivati gli insegnamenti di fisiologia generale (settore scientifico disciplinare E04A), di microbiologia (settore scientifico disciplinare F05X) e di patologia generale (settore scientifico disciplinare F04A).

Area 5 - Farmaceutica-tecnologica (5 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono: fornire una adeguata conoscenza della chimica farmaceutica riguardante la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura attività; fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento ed il dosaggio dei farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee; fornire le basi per la manipolazione delle materie prime farmaceutiche, la loro utilizzazione nelle formulazioni di preparati terapeutici, le metodologie della tecnica farmaceutica, nonché le norme legislative e deontologiche inerenti all'esercizio della attività professionale.

Settori scientifico disciplinari:

C07X Chimica farmaceutica, C08X Farmaceutico tecnologico-applicativo.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, vengono attivati gli insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologica (settore scientifico disciplinare C07X), di analisi dei medicinali (settore scientifico disciplinare C07X), e di tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutica (settore scientifico disciplinare C08X).

In ottemperanza al decreto 30 giugno 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996) sono obbligatorie quattro annualità nel settore C07X di cui due con esercitazioni individuali di laboratorio e una annualità nel settore C08X con esercitazioni individuali di laboratorio.

Area 6 - Farmacologica (2 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono: fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla somministrazione, all'azione, al metabolismo, alla tossicità.

Settore scientifico-disciplinare: E07X Farmacologia.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, vengono attivati gli insegnamenti di farmacologia e farmacoterapia (settore scientifico disciplinare E07X) e di tossicologia (settore scientifico disciplinare E07X).

Aree specifiche di sede (3 annualità).

Le tre annualità, eventualmente divisibili in moduli, da attivare obbligatoriamente saranno costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati la cui denominazione sarà desunta tra le discipline afferenti ai settori scientifico disciplinari C07X, C08X. E07X, E04A, C09X, E08X.

6. *Norme transitorie.*

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella XXVII gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La struttura didattica competente stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti gia iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione.

Ferrara, 4 settembre 1997

Il rettore: CONCONI

97A7320

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 4 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto M.U.R.S.T. in data 30 giugno 1995 recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in farmacia e del corso di laurea in CTF;

Visti i pareri espressi dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 22 aprile 1997 e del 24 aprile 1997;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 19 giugno 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato.

Gli articoli dal 62 al 68 del titolo VIII, relativi alla facoltà di farmacia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione:

TITOLO VIII

FACOLTÀ DI FARMACIA

Art. 62. — La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

I titoli di ammissione ai corsi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

CORSO DI LAUREA IN FARMACIA

Art. 63. — Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali necessarie per operare nelle farmacie, nonché per concorrere ad attività di informazione ed educazione sanitaria.

Art. 64 (*Durata ed articolazione del corso di laurea*). — La durata del corso di laurea in farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera.

Il quinto anno deve avere non più di due insegnamenti al fine di consentire allo studente di dedicarsi al lavoro di tesi e al tirocinio professionale.

Il consiglio della struttura didattica competente puo articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'impegno complessivo è di almeno milleottocento ore di attività didattica assistita corrispondenti a ventidue annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 6.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di settanta ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma ha durata di centoventi ore complessive. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto il consiglio della struttura didattica può accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 e 22.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi teorica o sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 65 (*Regolamento di Ateneo*). — La facoltà recepisce, nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale; indica, per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 6, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 5.

Art. 66 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento e in conformità al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 6 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

(*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi:

Biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);

Fisica (B01B);

Chimica generale ed inorganica (C03X);

Chimica organica (C05X);

Chimica analitica (C01A);

Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

Biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);

Anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);

Microbiologia (E12X; F05X);

Farmacologia e farmacoterapia (E07X);

Tecnologia farmaceutica (C08X);

Tossicologia (E07X);

Farmacognosia (E07X; E08X);

Legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

b) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

c) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 67 (*Articolazione del corso di laurea*). — Settori scientifico-disciplinari, annualità, obiettivi didattico-formativi, discipline.

Area 1 - Fisica-matematica (2 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le basi di fisica indispensabili per l'apprendimento delle discipline del corso di laurea;

acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dati.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

A02A - Analisi matematica: tutte le discipline;

A02B - Probabilità e statistica matematica: tutte le discipline;

B01B - Fisica: tutte le discipline;

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni: tutte le discipline;

S01B - Statistica per la ricerca sperimentale: tutte le discipline.

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore B01B viene attivato l'insegnamento di fisica.

Area 2 - Chimica (3 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire i principi fondamentali della chimica generale ed inorganica nei suoi molteplici aspetti generali;

fornire i principi basilari della chimica organica compresi il chimismo dei gruppi funzionali, la stereochimica ed i principali sistemi carbociclici ed eterociclici;

fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

C01A - Chimica analitica: tutte le discipline;

C03X - Chimica generale ed inorganica: tutte le discipline;

C05X - Chimica organica: tutte le discipline.

Sono obbligatorie: almeno 1 annualità nel settore C03X, almeno 1 annualità nel settore C05X, almeno 0,5 annualità nel settore C01A.

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore C01A viene attivato l'insegnamento di chimica analitica, nel settore C03X viene attivato l'insegnamento di chimica generale ed inorganica, nel settore C05X viene attivato l'insegnamento di chimica organica.

Area 3 - Biologica (4 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le nozioni fondamentali della anatomia umana e della terminologia medica;

fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi vegetali ed animali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le nozioni relative alle piante ad attività medicinale;

fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

E05A - Biochimica: tutte le discipline;

E07X - Farmacologia: tutte le discipline;

E08X - Biologia farmaceutica: tutte le discipline;

E09A - Anatomia umana: tutte le discipline;

E13X - Biologia applicata: tutte le discipline.

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore E05A vengono attivati l'insegnamento di biochimica e l'insegnamento di biochimica applicata, nei settori E07X o E08X viene attivato l'insegnamento di farmacognosia, nel settore E08X viene attivato l'insegnamento di biologia vegetale, nel settore E09A viene attivato l'insegnamento di anatomia umana e nel settore E13X viene attivato l'insegnamento di biologia animale.

Area 4 - Fisiopatologica (3 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica;

fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica;

fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

E04A - Fisiologia generale: tutte le discipline;

F04A - Patologia generale: tutte le discipline;

F22A - Igiene generale ed applicata: tutte le discipline;

F05X - Microbiologia e microbiologia clinica: tutte le discipline.

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore E04A viene attivato l'insegnamento di fisiologia generale, nel settore F04A viene attivato l'insegnamento di patologia generale che comprende la terminologia medica e nel settore F05X viene attivato l'insegnamento di microbiologia.

Area 5 - Farmaceutica-tecnologica (5 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire una adeguata conoscenza della chimica farmaceutica riguardante la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura attività;

fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento ed il dosaggio dei farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee;

fornire le basi per la manipolazione delle materie prime farmaceutiche, la loro utilizzazione nelle formulazioni di preparati terapeutici, le metodologie della tecnica farmaceutica, nonché le norme legislative e deontologiche inerenti all'esercizio della attività professionale.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

C07X - Chimica farmaceutica: tutte le discipline;

C08X - Farmaceutico tecnologico applicativo: tutte le discipline.

Sono obbligatorie 4 annualità nel settore C07X di cui 2 con esercitazioni individuali di laboratorio e 1 annualità nel settore C08X con esercitazioni individuali di laboratorio.

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore C07X vengono attivati gli insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologica e di analisi dei medicinali e nel settore C08X viene attivato l'insegnamento di tecnologia socio-economia e legislazione farmaceutica.

Area 6 - Farmacologica (2 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla somministrazione, all'azione, al metabolismo, alla tossicità.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

E07X - Farmacologia: tutte le discipline.

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore E07X vengono attivati l'insegnamento di farmacologia e farmacoterapia e l'insegnamento di tossicologia.

Area delle competenze specifiche di sede (3 annualità).

Le tre annualità da attivare obbligatoriamente saranno costituite da tre corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati la cui denominazione sarà desunta tra le discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari sotto indicati:

C07X chimica farmaceutica, C08X farmaceutico tecnologico applicativo, E07X farmacologia, C09X chimica bromatologica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica.

Tutte le discipline dei settori.

Norme transitorie. Quando la facoltà si sarà adeguata al suddetto ordinamento didattico, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà inoltre provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora tutti gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione.

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Art. 68. — Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico-professionale e fornire le competenze multidisciplinari necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialità medicinali, dei prodotti dietetici, dei prodotti cosmetici. Il corso di laurea ha inoltre il fine di fornire competenze per le altre funzioni professionali dei laureati del settore farmaceutico come definito e regolamentato dalla normativa nazionale e comunitaria. Per accedere ad esse i laureati dovranno avere svolto sei mesi di tirocinio professionale che non potrà essere svolto durante il corso di studi.

Art. 69 (*Durata ed articolazione del corso di laurea*). — La durata del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (C.T.F.) è fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed un ultimo anno di indirizzo di specializzazione professionale.

Il consiglio delle strutture didattiche competenti può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'impegno complessivo è di almeno duemiladuecento ore di attività didattica assistita corrispondenti a ventotto annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 11.

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di settanta ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di centoventi ore complessive.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto il consiglio della struttura didattica può accorpare due discipline della stessa area in un unico esame in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 26 e 28.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo

di dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente dall'indirizzo seguito del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 70 (*Regolamento di Ateneo*). — La facoltà recepisce, nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale; indica, per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 11, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 10.

Art. 71 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento e in conformità al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 11 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

(*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991 trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi:

Biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);

Fisica (B01B);

Chimica generale ed inorganica (C03X);

Chimica organica (C05X);

Chimica analitica (C01A);

Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

Biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);

Anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);

Microbiologia (E12X; F05X);

Farmacologia e farmacoterapia (E07X);

Tecnologia farmaceutica (C08X);

Tossicologia (E07X);

Farmacognosia (E07X; E08X);

Legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

b) attiva gli indirizzi;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

d) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 72 (*Articolazione del corso di laurea*). — Aree didattiche, settori scientifico-disciplinari, annualità, obiettivi didattici formativi, discipline.

QUADRIENNIO DI BASE

Area 1 - Fisica-matematica (2 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le conoscenze di matematica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea;

fornire le nozioni principali della fisica classica comprese la termodinamica e l'elettromagnetismo.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

A01B - Algebra: tutte le discipline;

A02A - Analisi matematica: tutte le discipline;

A02B - Probabilità e statistica matematica: tutte le discipline;

B01B - Fisica: tutte le discipline;

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore B01B viene attivato l'insegnamento di fisica.

Area 2 - Chimica (6 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire una approfondita conoscenza di tutti i concetti fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale ed inorganica, necessari per affrontare le varie discipline professionali;

fornire i principi basilari della chimica organica nonché i meccanismi di reazione dei composti organici, il chimismo dei gruppi funzionali organici, i composti ciclici, la stereochimica e le famiglie dei composti naturali di interesse biologico;

fornire i principi della spettroscopia nei suoi vari aspetti applicativi.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

C01A - Chimica analitica: tutte le discipline;

C02X - Chimica fisica: tutte le discipline;

C03X - Chimica generale ed inorganica: tutte le discipline;

C05X - Chimica organica: tutte le discipline.

Sono obbligatorie 3 annualità nel settore C05X.

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore C01A viene attivato l'insegnamento di chimica analitica, nel settore C03X viene attivato l'insegnamento di chimica generale ed inorganica, nel settore C05X viene attivato l'insegnamento di chimica organica.

Area 3 - Farmaceutica (5 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire una approfondita conoscenza della chimica farmaceutica inerente la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci ed i rapporti struttura attività;

fornire le conoscenze teoriche e pratiche di base del laboratorio di analisi farmaceutica e le metodologie analitiche per riconoscere e dosare i farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

C07X - Chimica farmaceutica: tutte le discipline;

Sono obbligatorie 3 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore C07X vengono attivati l'insegnamento di chimica farmaceutica e tossicologica e l'insegnamento di analisi dei medicinali.

Area 4 - Tecnologico-applicativa (3 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le basi per la formulazione e la preparazione dei medicamenti nonché la conoscenza delle metodologie della tecnica farmaceutica anche in campo industriale ed una adeguata conoscenza degli aspetti legislativi e deontologici;

fornire le basi fondamentali della chimica farmaceutica applicata.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

C08X - Farmaceutico tecnologico applicativo: tutte le discipline.

È obbligatoria 1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore C08X viene attivato l'insegnamento di tecnologia socio-economia e legislazione farmaceutica.

Area 5 - Biologica (6 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le basi di fisiologia generale e di anatomia umana e della terminologia medica;

fornire adeguate cognizioni di microbiologia;

fornire le cognizioni di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

E04A - Fisiologia generale: tutte le discipline;

E05A - Biochimica: tutte le discipline;

E07X - Farmacologia: tutte le discipline;

E08X - Biologia farmaceutica: tutte le discipline;

E09A - Anatomia umana: tutte le discipline;

E13X - Biologia applicata: tutte le discipline;

F04A - Patologia generale: tutte le discipline;

F05X - Microbiologia e microbiologia clinica: tutte le discipline.

Sono obbligatorie 2 annualità nel settore E05A.

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore E04A viene attivato l'insegnamento di fisiologia generale, nel settore E05A vengono attivati l'insegnamento di biochimica e l'insegnamento di biochimica applicata per biochimica applicata (medica), nei settori E07X o E08X viene attivato l'insegnamento di farmacognosia, nel settore E08X viene attivato l'insegnamento di biologia vegetale, nel settore E09A viene attivato l'insegnamento di anatomia umana, nel settore E13X viene attivato l'insegnamento di biologia animale, nel settore F04A viene attivato l'insegnamento di patologia generale che comprende la terminologia medica e nel settore F05X viene attivato l'insegnamento di microbiologia.

Area 6 - Farmacologica (2 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia relative alle metodologie per lo studio dei farmaci negli aspetti riguardanti la somministrazione, l'azione, il metabolismo, la tossicità, le interazioni e gli effetti collaterali.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

E07X - Farmacologia: tutte le discipline.

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore E07X vengono attivati l'insegnamento di farmacologia e farmacoterapia e l'insegnamento di tossicologia.

Quinto anno

INDIRIZZO DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE (4 ANNUALITÀ)

Ogni indirizzo di specializzazione professionale, di seguito indicato, prevede di norma 1 annualità (o due moduli semestrali del medesimo settore scientifico-disciplinare) con esercitazioni individuali di laboratorio.

INDIRIZZO IN PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEL FARMACO

Finalità: impartire le conoscenze multidisciplinari, teoriche e sperimentali, che mettano in grado lo studente di affrontare una varietà di temi quali il disegno e la sintesi di molecole biologicamente attive, lo studio del meccanismo d'azione di nuovi farmaci e la loro valutazione biologica.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

C07X - Chimica farmaceutica (2 annualità): tutte le discipline;

C05X - Chimica organica (1 annualità): tutte le discipline;

E07X - Farmacologia (1 annualità): tutte le discipline.

INDIRIZZO TOSSICOLOGICO AMBIENTALE

Finalità: fornire le conoscenze teorico-pratiche per lo studio della tossicità degli agenti chimici di origine naturale e di sintesi presenti nell'ambiente sia ai fini della valutazione del rischio che della prevenzione per la salute dell'uomo.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

E07X - Farmacologia (2 annualità di cui 1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio): tutte le discipline;

C01A - Chimica analitica (0,5 annualità): tutte le discipline;

C07X - Chimica farmaceutica (0,5 annualità): tutte le discipline;

E05A - Biochimica (1 annualità): tutte le discipline;

INDIRIZZO TECNOLOGICO APPLICATIVO
E COSMETOLOGICO

Finalità: fornire conoscenze sulla tecnologia delle preparazioni, sul controllo qualità, sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla composizione della formulazione.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

C08X - Farmaceutico tecnologico applicativo (2 annualità): tutte le discipline;

C07X - Chimica farmaceutica (0,5 annualità): tutte le discipline;

C02X - Chimica fisica (0,5 annualità): tutte le discipline;

C05X - Chimica organica (0,5 annualità): tutte le discipline;

F05X - Microbiologia e microbiologia clinica (0,5 annualità): tutte le discipline.

INDIRIZZO BIOTECNOLOGICO-FARMACEUTICO

Finalità: utilizzando approcci e metodologie biotecnologiche, fornire competenze idonee alla progettazione, produzione ed allo studio farmacodinamico di molecole bioattive.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

C07X - Chimica farmaceutica (1 annualità): tutte le discipline;

C08X - Farmaceutico tecnologico applicativo (0,5 annualità): tutte le discipline;

E13X - Biologia applicata (0,5 annualità): tutte le discipline;

E04B - Biologia molecolare (0,5 annualità): tutte le discipline;

E05A - Biochimica (1 annualità): tutte le discipline;

E07X - Farmacologia (0,5 annualità): tutte le discipline.

INDIRIZZO ANALITICO FARMACEUTICO E ALIMENTARE

Finalità: ampliare ed approfondire le conoscenze teoriche e sperimentali nel campo delle moderne metodologie analitiche necessarie per svolgere un'attività di analisi, caratterizzazione strutturale ed assicurazione di qualità.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

C07X - Chimica farmaceutica (1,5 annualità di cui 1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio): tutte le discipline;

C05X - Chimica organica (0,5 annualità): tutte le discipline;

C01A - Chimica analitica (1 annualità): tutte le discipline;

C09X - Chimica bromatologica (1 annualità): tutte le discipline.

Norme transitorie. Quando la facoltà si sarà adeguata al suddetto ordinamento didattico, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà inoltre provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 4 settembre 1997

Il rettore: CRESCENTI

97A7292

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 1° settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996;

Vista la delibera del senato accademico dell'8 luglio 1994;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 aprile 1996;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

dopo l'art. 30 del titolo XVIII dello Statuto ed. 96/97 relativo alle scuole di specializzazione è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 31.

Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica

Art. 1.

La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della chirurgia pediatrica.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia pediatrica.

Art. 4.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia (istituto di clinica pediatrica) e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo di specializzandi iscrivibili è determinato in 2 per ciascun anno di corso.

Tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia topografica rilevanti per l'esame clinico obiettivo e la medicina operatoria. Deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiologia e biochimica per capire la risposta fisiologica al trauma ed alle più frequenti malattie chirurgiche. Deve apprendere le azioni, interazioni, complicazioni, indicazioni e controindicazioni dei farmaci più comunemente usati nelle malattie chirurgiche ed in anestesia. Deve acquisire le conoscenze fondamentali di immunologia, genetica, ematologia, oncogenesi e microbiologia utili nel contesto delle malattie chirurgiche.

Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E07X Farmacologia, F04A Patologia generale.

B. *Area della chirurgia generale.*

Obiettivo: lo specializzando procede nell'apprendimento delle conoscenze teoriche e consegue la pratica clinica per la diagnosi e il trattamento pre-operatorio (incluse la traumatologia e la rianimazione), i principi della medicina operatoria, il trattamento post-operatorio (inclusa la terapia intensiva) delle più frequenti malattie chirurgiche dell'adulto.

Settori: F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F21X Anestesiologia.

C. *Area delle specialità correlate.*

Obettivo: Lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali metodologiche e cliniche relative ai settori specialistici correlati.

Settori: F01X Statistica medica, F08A Chirurgia generale, F08C Chirurgia pediatrica e infantile, F19A Pediatria generale e specialistica.

D. *Area della chirurgia pediatrica.*

Obiettivo: Lo specializzando procede nell'apprendimento delle conoscenze teoriche e consegue la pratica clinica per la diagnosi e terapia pre-operatoria, il trattamento chirurgico e la terapia post-operatoria (inclusa la terapia intensiva) delle malattie chirurgiche del feto, del neonato e del bambino.

Settori: F08B Chirurgia plastica, F08C Chirurgia pediatrica ed infantile, F08D Chirurgia toracica, F10X Urologia, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia e ostetricia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

Tabella *B* - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

aver prestato attività di assistenza diretta per una annualità in chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, e mezza annualità in chirurgie specialistiche (esclusa chirurgia pediatrica);

dimostrare di aver acquisito una completa preparazione professionale specifica basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore;

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1997

Il rettore: TECCE

97A7408

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della fondazione «Tony Weber», in Caltanissetta

Con decreto ministeriale 2 settembre 1997 la fondazione «Tony Weber», con sede in Caltanissetta, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 21 maggio 1996, n. di rep. 160462/37348, a rogito del notaio Giuseppe Ielo.

97A7410

Erezione in ente morale dell'associazione «Progetto Sao Josè», in Brescia

Con decreto ministeriale 2 settembre 1997 l'associazione «Progetto Sao Josè», con sede in Brescia, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico dell'8 luglio 1997, numero di rep. 40.599/3349 a rogito del notaio Angelo Vanoli.

97A7413

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti

Con decreto ministeriale 4 settembre 1997 è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, composto dai seguenti membri:

Croce dott. Emilio, Sabelli dott. Oscar, Merlini dott. Aldo, Zampi dott. Benito, in qualità di titolari di farmacia eletti dal consiglio nazionale;

Visco Gilardi dott. Guido, Pace dott. Maurizio, Dalfrà dott.ssa Stefania, Malagola dott. Guglielmo, in qualità di non titolari di farmacia eletti dal consiglio nazionale;

Ferrini dott.ssa Antonella, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

De Nicotera dott. Michele, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Giunta dott. Salvatore, delegato dal presidente della Federazione ordini farmacisti italiani.

97A7411

MINISTERO DEL TESORO

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Sicilcassa S.p.a., in Palermo.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 5 settembre 1997, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Sicilcassa S.p.a., con sede in Palermo, già in amministrazione straordinaria, e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

97A7412

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 settembre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1749,81
ECU	1915,34
Marco tedesco	975,64
Franco francese	290,47
Lira sterlina	2804,42
Fiorino olandese	866,46
Franco belga	47,276
Peseta spagnola	11,570
Corona danese	256,25
Lira irlandese	2561,55
Dracma greca	6,182
Escudo portoghese	9,602
Dollaro canadese	1261,31
Yen giapponese	14,264
Franco svizzero	1189,21
Scellino austriaco	138,63
Corona norvegese	239,95
Corona svedese	227,87
Marco finlandese	327,31
Dollaro australiano	1260,74

97A7462

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione denominata «Fondazione Giuseppe Manzella», in Palermo

Con decreto ministeriale 5 settembre 1997 è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione denominata «Fondazione Giuseppe Manzella», con sede in Palermo, ed è stato approvato lo statuto.

97A7409

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria di questo Ateneo è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. H11X «disegno», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli ricercatori di altro ateneo — di un certificato di servizi attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare di appartenenza a seguito dell'applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A7415

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i posti di professore univesitario di ruolo di prima fascia sottoindicati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico disciplinare: K03X «telecomunicazioni», per la disciplina «teoria dei segnali»;

settore scientifico disciplinare K04X - Automatica, per la disciplina «Analisi dei sistemi»;

settore scientifico disciplinare H07A - Scienza delle costruzioni, per la disciplina «Scienza delle costruzioni»;

settore scientifico disciplinare I15B - Principi di ingegneria chimica, per la disciplina «Proprietà termodinamiche e di trasporto»;

settore scientifico disciplinare A02A - Analisi matematica per la disciplina «Analisi matematica».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A7414

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente: «Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società "Confida fiduciaria S.p.a.", in Milano, ora Confida S.p.a., in Legnano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 17 settembre 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella prima colonna della pag. 27, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al quarto e al quinto rigo, dove è scritto rispettivamente: «... con *decreto-legge* 4 settembre 1970, successivamente modificato con *decreto-legge* 9 marzo 1977 e 7 luglio 1989 ...», leggasi: «... con *decreto interministeriale* 4 settembre 1970, successivamente modificato con *decreto interministeriale* 9 marzo 1997 e 7 luglio 1989 ...».

97A7416

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 440.000
- semestrale ..... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 360.000
- semestrale ..... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 92.500
- semestrale ..... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 236.000
- semestrale ..... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 92.000
- semestrale ..... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 231.000
- semestrale ..... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 950.000
- semestrale ..... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ..... L. 850.000
- semestrale ..... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189